SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Università di Messina

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. **279.**

Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto di dover apportare integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato."».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5 della Costituzione è il seguente.

«Art. 5. — 1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativo a estabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — 1. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti della regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale, urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

— Il testo dell'art. 118 della Costituzione è il seguente:

«Art. 118. — 1. Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

2. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

3. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

— Il testo dell'art. 128 della Costituzione è il seguente:

«Art. 128. — 1. Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

— Il testo dell'art. 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 160 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3, commi 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'art. 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo art. 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni che individua ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designarti dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amminsitrazioni statali, locali e di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali, o, se tale incarico non è conferito dal Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997 è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle compoetenti commissioni parlamentari.

3. La commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 160 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 20 *(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica).* — Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato».

99G0355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 1999.

Ripartizione dei posti relativi ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare l'art. 6, secondo comma;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'art. 6, terzo comma;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 27 luglio 1999, con il quale è stata determinata per l'anno accademico 1999/2000 la programmazione del numero degli studenti da ammettere a ciascuna tipologia di corso di diploma universitario di area sanitaria, tenuto conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale e sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità regionali;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le Università dei posti di cui alla predetta programmazione, tenuto conto delle indicazioni delle Università stesse;

Decreta:

Per l'anno accademico 1999/2000 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di area sanitaria è determinato nella allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 1999

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO

DIPLOMI UNIVERSITARI DELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A.A.1999/00

ATENEI	DIETISTA	FISIO TERAPISTA	IGIENISTA DENTALE	INFERMIERE	LOGO PEDISTA	ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	OSTETRICA/O	PODOLOGO	TECNICO AUDIOMETRISTA	TECNICO AUDIO PROTESISTA	TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	TECNICO DI NEUROFISIO PATOLOGIA	TECNICO ORTOPEDICO	TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	TECNICO EDUC. RIAB. PSICHIATR.	TERAPISTA NEURO E PSIC. ETA' EVOLUTIVA
ANCONA		30		200		10	15				15	10				
BARI	5	120	10	345	10	10	40		10	10	60					
BOLOGNA		33	10	250			15	15			14	10		25		
BRESCIA		80	15	400			15				20			15		
CAGLIARI	5	10		20							5					
CATANIA	5	10	5	60	5	5	10		5	5	15	10		10	10	
CATANZARO	5	20	20	15	10	10	10	15	30	18	15	6	10	10		
CHIETI	5	15		140			10				15			20		
FERRARA		54		80			10				10			10	5	
FIRENZE	13	30		330	5	10	20	10	5	5	15		10	20		
GENOVA	10	50	10	240	10	5	5			5		5		10	10	
L'AQUILA		15	10	125		5	10								10	
MESSINA	5	10	5	60	5	5	10		5	5	15	10		10		10
MILANO		40	15	500	15	15	25		10	10	25	15		15	15	
MILANO S.RAFF.				40												
MODENA		15		90			10			7	10				5	
NAPOLI I	30	20	10	300	20		50		10	10	45	20		55		
NAPOLI II		50	10	300	20	10	50		10	10	45			15	15	10
PADOVA	10	60		400	10	5	10		5	5	32	5				

DIPLOMI UNIVERSITARI DELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A.A.1999/00

ATENEI	DIETISTA	FISIO TERAPISTA	IGIENISTA DENTALE	INFERMIERE	LOGO PEDISTA	ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	OSTETRICA/O	PODOLOGO	TECNICO AUDIOMETRISTA	TECNICO AUDIO PROTESISTA	TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	TECNICO DI NEUROFISIO PATOLOGIA	TECNICO ORTOPEDICO	TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	TECNICO EDUC. RIAB. PSICHIATR.	TERAPISTA NEURO E PSIC. ETA' EVOLUTIVA
PALERMO	5	10		60		5	20							10	10	10
PARMA		24		90			11			7						
PAVIA	10	30		260		15	15		10	10	20	15	10	15	10	15
PERUGIA				60	15			20								
PISA	9	40	10	250	10		15	10	10	5	20	5		15	15	15
ROMA La Sapien.	12	115	16	391	20	5	40	11	5	5	60	7		30		
ROMA Tor Verga.	10	57	16	342	10	6	20	11	5	5	15	5	10	20		20
ROMA Cattolica	8	55	13	300	5	5	26				15	5	10	20	10	10
CAMPUS BIOM.	8			40												
SASSARI		5	5	20	5		10		5	5	10					
SIENA	8	20	15	170	5	5	10		5	5	30	5		10		
TORINO	15	30		330	15	5	20		5	15	40	8		40		10
TRIESTE		15	15	60			12				15			12		
UDINE		15		90			12				15	15		12		
VARESE		40		150			15				15					
VERCELLI		20	10	200			10				20					
VERONA		40	15	450			10			5	30					
TOTALE	178	1.178	235	7.158	195	136	561	92	135	152	661	156	50	399	115	100

99A6823

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1999.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritromicina IDI gel 3%».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE
IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto n. 230 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 marzo 1995, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eritromicina IDI gel 3%» nella confezione «tubetto 30 g gel 3%» (A.I.C. n. 029171016), a favore della società IDI Farmaceutici S.p.a.;

Visto il decreto n. 189 del 28 aprile 1999 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni farmaci preconfezionati a denominazione comune, compresi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per la specialità di cui trattasi la domanda di rinnovo deve essere presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di prima autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 189 del 28 aprile 1999 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44», è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale «Eritromicina IDI gel 3%», nella confezione «Tubetto 30 g gel al 3%» (A.I.C. n. 029171016), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società IDI Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Castelli Romani, 83/85 - Pomezia, codice fiscale 00403370588, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa Amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente: GUALANO

99A7029

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 3 agosto 1999.

Fiscalità differita e modifica dei criteri contabili.

Nell'ambito del sistema bancario e finanziario si va sempre più diffondendo la prassi di rilevare in bilancio la c.d. fiscalità differita, che nasce dalle differenze esistenti tra le regole civilistiche di determinazione dell'utile e quelle fiscali che presiedono al calcolo del reddito d'impresa (1).

Tale prassi trova il suo fondamento nel principio contabile internazionale n. 12 «Income taxes» (2) e risulta nella sostanza compatibile con le vigenti direttive europee, le quali stabiliscono che di tale fenomeno deve essere dato conto nel bilancio (contabilizzandone gli effetti oppure fornendone un'informativa nella nota integrativa).

L'esigenza di omogeneizzare i comportamenti contabili degli intermediari, anche a motivo delle implicazioni per il patrimonio e i coefficienti prudenziali di vigilanza, induce a prevedere che, nel rispetto del principio di competenza economica, tutti i soggetti che redigono il bilancio bancario-finanziario (banche, SIM, società

di gestione del risparmio, intermediari finanziari, ecc.) debbono rilevare in bilancio la fiscalità differita secondo le modalità indicate nelle accluse note tecniche.

Si prevede, in particolare, che:

l'iscrizione delle attività per imposte anticipate è subordinata, in ossequio al principio di prudenza, alla condizione della ragionevole certezza del loro recupero (tale condizione può ritenersi soddisfatta quando vi sia l'attesa realistica di futuri redditi imponibili sufficienti ad assorbire i costi la cui deducibilità viene differita dalla normativa tributaria);

la registrazione delle passività per imposte differite è sottoposta al probability test, ossia alla verifica che vi siano i presupposti perché l'onere fiscale latente si traduca in un onere effettivo;

viene riconosciuta la facoltà di adottare una variante contabile semplificata (income statement liability method) rispetto al criterio generale fissato nel provvedimento (balance sheet liability method); la valenza di questa opzione non può tuttavia essere estesa al patrimonio di vigilanza, in quanto essa risulta non compatibile con le direttive comunitarie in materia di fondi propri.

Con l'occasione si disciplina anche il trattamento bilancistico degli effetti derivanti dal mutamento di politiche contabili (cfr. acclusa nota tecnica). Ciò allo scopo sia di chiarire che dei due metodi previsti dal principio contabile internazionale n. 8 «Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies» l'unico coerente con l'ordinamento comunitario è quello che impone di rilevare i suddetti effetti nel conto economico (anziché direttamente nel patrimonio netto) sia di prescrivere requisiti informativi minimi da assolvere in nota integrativa.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.

Roma, 3 agosto 1999

Il Governatore: FAZIO

([1]) Oggetto di rilevazione sono i risparmi e gli oneri tributari differiti impliciti, rispettivamente, nelle differenze temporanee deducibili (che si originano, ad esempio, quando un costo registrato in conto economico viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile soltanto in un periodo d'imposta successivo) e in quelle tassabili (che si originano, ad esempio, quando un ricavo iscritto nel conto economico viene tassato in un periodo successivo).

([2]) Un analogo principio contabile (n. 25) è stato recentemente emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri.

FISCALITÀ DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA: TRATTAMENTO IN BILANCIO (*)

1. PREMESSA.

Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità «corrente», ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità «differita», ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.

La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto.

La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento).

2. DEFINIZIONI.

Ciò premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:

a) imposte correnti.

Le *imposte correnti* sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie.

b) differenze temporanee.

Una *differenza temporanea* si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. «inversione» o «rovesciamento»). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente ([1]).

Una differenza temporanea è definita *deducibile*, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale ([2]); *tassabile*, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale ([3]).

c) imposte anticipate.

Le attività per *imposte anticipate* si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di

una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).

d) imposte differite.

Le passività per *imposte differite* si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).

3. RILEVAZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE.

Le attività per *imposte anticipate* vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato più avanti.

Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano ([4]).

Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce 130 «altre attività» dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico ([5]), la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso ([6]).

Le passività per *imposte differite* vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di «inversione» (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati ([7]) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:

siano sotto il controllo della banca e questa non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando la banca esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta), oppure

non siano sotto il controllo della banca, ma la loro «inversione» sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorché la banca reputi di poter conservare «sine die» la relativa sospensione d'imposta; differente è invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilità della «inversione» delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali).

Le passività per imposte differite devono essere allocate — in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4) — nella sottovoce 80.b «fondi imposte e tasse» dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalità differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 5), allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo.

Tuttavia, se le passività per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passività devono essere incluse nella sottovoce 80.b «fondi imposte e tasse» riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalità differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico ([8]) ([9]).

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che — secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo — saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le «inversioni» delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette «inversioni» oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Alla fine di ogni esercizio le banche sono tenute a verificare se — e in quale misura — sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto ([10]) e scadenti nel medesimo periodo temporale.

4. RILEVAZIONE NEL CONTO ECONOMICO.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) le imposte correnti;

b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;

c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.

Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.

Il saldo complessivo degli elementi *a)*, *b)* e *c)* deve essere ricondotto nella voce 220 «imposte sul reddito dell'esercizio» del conto economico con il pertinente segno algebrico.

5. INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA.

Nella parte B, sezione 7 («i fondi») vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare:

a) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle «attività per imposte anticipate» (cfr. l'acclusa tavola A) incluse nella voce 130 «altre attività» dello stato patrimoniale; in particolare, occorre redigere due distinte tabelle, una per le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto. A corredo della prima tabella deve essere indicata anche la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili;

b) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle «passività per imposte differite» (cfr. l'acclusa tavola B) incluse nella sottovoce 80.b «fondi imposte e tasse» dello stato patrimoniale ([11]). Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre redigere due distinte tabelle, una per le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico, l'altra per quelle imputate al patrimonio netto ([12]);

c) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce 80.b «fondi imposte e tasse», perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;

d) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 3).

Le informative di cui ai punti *c)* e *d)* non andranno riportate nella parte A, sezione 2, della nota integrativa.

Nella parte B, sezione 8 («il capitale, le riserve, il fondo rischi bancari generali e le passività subordinate») occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce 80.b «fondi imposte e tasse».

Infine, nella parte C, sezione 6 («altre voci del conto economico») deve essere fornita la composizione della voce 220 «imposte sul reddito» (cfr. l'acclusa tavola C) ([13]).

6. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.

6.1 *Segnalazioni statistiche* (matrice dei conti, segnalazioni consolidate).

Nelle more che le segnalazioni vengano integrate con l'introduzione di apposite evidenze informative destinate a rilevare la fiscalità differita, le banche devono convenzionalmente segnalare:

le attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite nelle sottovoci, rispettivamente, 1227.36 «debitori diversi - partite fiscali varie: altre» e 1933.08 «fondi per rischi ed oneri: fondi imposte e tasse»;

le imposte correnti dell'esercizio nella voce 4066 «accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri: fondi imposte e tasse»;

gli importi della fiscalità differita di competenza dell'esercizio nelle voci 4075 «sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo» oppure 4185 «sopravvenienze attive e insussistenze del passivo», a seconda del segno. Ovviamente, gli importi relativi al patrimonio netto andranno imputati direttamente a quest'ultimo.

Nelle segnalazioni consolidate occorre adottare criteri analoghi a quelli indicati per la matrice dei conti.

6.2 *Segnalazione del patrimonio di vigilanza.*

Nella vigente disciplina di vigilanza vale il principio secondo cui il patrimonio di vigilanza — sia individuale sia consolidato — deve essere depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. In ossequio a tale principio dal patrimonio devono essere dedotti gli oneri fiscali latenti che, in conformità delle disposizioni relative al bilancio (cfr. il precedente paragrafo 5, lettera *c)* non sono imputati ai «fondi imposte e tasse», ma indicati unicamente nella nota integrativa.

A tal fine, nella voce «altri elementi negativi del patrimonio supplementare: altri» le banche riporteranno, in particolare, le passività per imposte differite gravanti sul fondo rischi per interessi di mora ricompreso nella voce 90 del passivo dello stato patrimoniale ([14]).

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Nel bilancio di prima applicazione delle presenti disposizioni gli importi della fiscalità differita imputabili al conto economico e riferibili al medesimo esercizio nonché quelli imputabili al patrimonio netto vanno registrati secondo i criteri illustrati in precedenza. Invece, gli elementi attribuibili al conto economico e riferibili agli esercizi precedenti devono essere ricondotti nelle voci «oneri/proventi straordinari».

Analoga impostazione deve essere seguita anche nelle segnalazioni di vigilanza.

(*) Riservato alle banche e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

([1]) Tale differenza può determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro.

([2]) Ciò si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel conto economico.

([3]) Ciò si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile è anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando a tassazione di un ricavo viene differita.

([4]) La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui «inversione» avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.

([5]) Può essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998.

([6]) Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalità differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. *balance sheet liability method* (previsto dall'*International Accounting Standard* n. 12 «Income taxes») quanto il c.d. *income statement liability method,* che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente alle banche di adottare in alternativa un regime contabile basato su quest'ultimo metodo.

([7]) Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.

([8]) Può essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998.

([9]) Vale per la rilevazione delle passività per imposte differite quanto detto nella precedente nota 6 a proposito della possibilità di utilizzare il c.d. *income statement liability method.*

([10]) Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte relative ad un'altra impresa del gruppo.

([11]) La differenza tra l'importo finale della tavola A e l'importo finale della tavola B figura, per le banche che — ricorrendo le condizioni indicate nel testo — esercitano la facoltà di compensare le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, nella voce 130 «altre attività» o nella sottovoce 80.b «fondi imposte e tasse» a seconda del relativo segno algebrico.

([12]) Le banche che adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability method* (cfr. precedenti note 6 e 9) devono compilare le tavole A e B limitatamente alle «attività per imposte anticipate» e alle «passività per imposte differite» le cui contropartite siano state registrate nel conto economico. Esse daranno comunque separata indicazione dell'ammontare delle «attività per imposte anticipate» e delle «passività per imposte differite» che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il *balance sheet liability method.*

([13]) Nelle voci 2 e 3 della tavola C figurano i saldi degli aumenti e delle diminuzioni indicati nelle tavole A e B (relative alle imposte anticipate e differite registrate nel conto economico).

([14]) Le banche che in bilancio adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability method* (cfr. precedenti note 6 e 9) sono tenute a dedurre dal patrimonio di vigilanza al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente paragrafo 3, le passività per imposte differite relative alle differenze temporanee gravanti sul patrimonio netto. Viceversa, in ossequio al principio generale sancito nell'art. 2, par. 2, della direttiva n. 89/299/CEE secondo cui non è possibile apportare rettifiche incrementative del valore degli elementi patrimoniali indicati in bilancio, le banche suddette non possono considerare l'effetto positivo delle attività per imposte anticipate concernenti i medesimi elementi.

A. Attività per imposte anticipate

	IMPORTO
1. Importo iniziale	
2. Aumenti 2.1 Imposte anticipate sorte nell'esercizio 2.2 Altri aumenti	
3. Diminuzioni 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 3.2 Altre diminuzioni	
4. Importo finale	

B. Passività per imposte differite

	IMPORTO
1. Importo iniziale	
2. Aumenti 2.1 Imposte differite sorte nell'esercizio 2.2 Altri aumenti	
3. Diminuzioni 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 3.2 Altre diminuzioni	
4. Importo finale	

C. Composizione della voce 220 "Imposte sul reddito dell'esercizio"

	IMPORTO
1. Imposte correnti (-)..	
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)..........................	
3. Variazione delle imposte differite (-/+)............................	
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)................	

FISCALITÀ DIFFERITA ATTIVA E PASSIVA: TRATTAMENTO IN BILANCIO (*)

1. PREMESSA.

Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità «corrente», ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità «differita», ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.

La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto.

La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei Paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento).

2. DEFINIZIONI.

Ciò premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:

a) *imposte correnti.*

Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie.

b) *differenze temporanee.*

Una differenza temporanea si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. «inversione» o «rovesciamento»). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente ([1]).

Una differenza temporanea è definita *deducibile*, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale ([2]); *tassabile*, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale ([3]).

c) *imposte anticipate.*

Le attività per *imposte anticipate* si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).

d) *imposte differite.*

Le passività per *imposte differite* si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).

3. RILEVAZIONE NELLO STATO PATRIMONIALE.

Le attività per *imposte anticipate* vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato più avanti.

Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano ([4]).

Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce «altre attività» dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico ([5]), la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso ([6]).

Le passività per *imposte differite* vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di «inversione» (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati ([7]) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:

siano sotto il controllo dell'intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando l'intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta) oppure

non siano sotto il controllo dell'intermediario, ma la loro «inversione» sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorché l'intermediario reputi di poter conservare «sine die» la relativa sospensione d'imposta; differente è invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilità della «inversione» delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali).

Le passività per imposte differite devono essere allocate — in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 4) — nella sottovoce «fondi imposte e tasse» dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalità differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 5), allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo.

Tuttavia, se le passività per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti

a carico del conto economico, tali passività devono essere incluse nella sottovoce «fondi imposte e tasse» riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalità differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico ([8]) ([9]).

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le «inversioni» delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette «inversioni» oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se — e in quale misura — sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto ([10]) e scadenti nel medesimo periodo temporale.

4. Rilevazione nel conto economico.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) le imposte correnti;

b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;

c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.

Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.

Il saldo complessivo degli elementi *a), b)* e *c)* deve essere ricondotto nella voce «imposte sul reddito dell'esercizio» del conto economico.

5. Informativa nella nota integrativa.

Nella parte B vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare:

a) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle «attività per imposte anticipate» incluse nella voce «altre attività» dello stato patrimoniale. In particolare, andranno distinte le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto e andrà specificata la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili;

b) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle «passività per imposte differite» incluse nella sottovoce «fondi imposte e tasse» dello stato patrimoniale. Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre distinguere le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto ([11]);

c) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce «fondi imposte e tasse», perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;

d) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 3).

Le informative di cui ai punti *c)* e *d)* non andranno riportate nella parte A della nota integrativa.

Nella parte B occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce «fondi imposte e tasse».

Infine, nella parte C deve essere fornita la composizione della voce «imposte sul reddito dell'esercizio».

6. Patrimonio di vigilanza.

Nella vigente disciplina di vigilanza vale il principio secondo cui il patrimonio di vigilanza deve essere depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. In ossequio a tale principio dal patrimonio devono essere dedotti gli oneri fiscali latenti che, in conformità delle disposizioni relative al bilancio (cfr. il precedente paragrafo 5, lett. *c)* non sono imputati ai «fondi imposte e tasse», ma indicati unicamente nella nota integrativa ([12]).

7. Disposizioni transitorie.

Nel bilancio di prima applicazione delle presenti disposizioni gli importi della fiscalità differita imputabili al conto economico e riferibili al medesimo esercizio nonché quelli imputabili al patrimonio netto vanno registrati secondo i criteri illustrati in precedenza. Invece, gli elementi attribuibili al conto economico e riferibili agli esercizi precedenti devono essere ricondotti nelle voci «oneri straordinari» o «proventi strordinari».

(*) Riservato agli intermediari finanziari.

([1]) Tale differenza può determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro.

([2]) Ciò si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel conto economico.

([3]) Ciò si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile è anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando la tassazione di un ricavo viene differita.

([4]) La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui «inversione» avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.

([5]) Può essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998.

([6]) Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalità differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. *balance sheet liability method* (previsto dall'*International Accounting Standard* n. 12 «Income taxes») quanto il c.d. *income statement liability method,*

che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente agli intermediari di adottare in alternativa un regime compatibile basato su quest'ultimo metodo.

([7]) Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti effettivi esclusivamente per ragioni fiscali.

([8]) Può essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 213/1998.

([9]) Vale per la rilevazione delle passività per imposte differite quanto detto nella precedente nota 6 a proposito della possibilità di utilizzare il c.d. *income statement liability method.*

([10]) Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo.

([11]) Gli intermediari che adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability method* (cfr. precedenti note 6 e 9) devono dare anche separata indicazione dell'ammontare delle «attività per imposte anticipate» e delle «passività per imposte differite» che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il *balance sheet liability method.*

([12]) Gli intermediari che in bilancio adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability method* (cfr. precedenti note 6 e 9) sono tenuti a dedurre dal patrimonio di vigilanza, al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente paragrafo 3, le passività per imposte differite relative alle diferenze temporanee gravanti sul patrimonio netto.

MUTAMENTO DEI CRITERI CONTABILI: TRATTAMENTO IN BILANCIO (*)

1. PREMESSA.

In ossequio al principio della costanza temporale, affermato dagli articoli 7, comma 3, e 15, comma 1, del d.lgs. 87/1992, i criteri di redazione e i criteri di valutazione del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Solo in casi eccezionali sono ammesse deroghe, purché nella nota integrativa ne siano spiegati i motivi e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Quando un intermediario — nel rispetto delle regole sopra richiamate — decide di mutare un determinato criterio di redazione o di valutazione, si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono «retrospettivi», ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri «correnti», ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento.

Nella presente nota vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio ([1]), essi devono essere registrati nel conto economico distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.

L'impostazione qui prospettata corrisponde alla variante che il principio contabile internazionale n. 8 («Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies») indica come alternativa («allowed alternative method») rispetto a quella raccomandata come principale («benchmark method»), secondo cui occorre registrare gli effetti retroattivi rettificando direttamente i saldi del patrimonio netto in essere all'inizio dell'esercizio in cui viene deciso il cambiamento. Si ritiene infatti che quest'ultima metodologia non sia compatibile con l'ordinamento contabile nazionale, in quanto la disciplina legislativa dei bilanci bancari e finanziari (decreto legislativo 87/1992, art. 7, comma 6) non ammette deroghe al principio generale di continuità, in base al quale «la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente» ([2]).

2. CALCOLO DEGLI EFFETTI.

La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:

una parte «retrospettiva», che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;

una parte «corrente», che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.

Esempio.

Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 un intermediario compri un titolo — destinato al portafoglio non immobilizzato — al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 l'intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, esso registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:

7 di quota retrospettiva;

3 di quota corrente.

La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).

La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); ciò ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l'esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.

È consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.

3. RILEVAZIONE NEL CONTO ECONOMICO.

La variazione di valore indicata nel paragrafo precedente deve essere rilevata in conto economico nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile.

A tal fine, l'intermediario classificherà come segue le due componenti di tale variazione:

la parte retrospettiva nelle voci 180 e 190 «proventi/oneri straordinari», a seconda del relativo segno algebrico;

la parte corrente nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.

Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.

4. INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA.

Secondo la vigente normativa di bilancio, nella nota integrativa occorre illustrare le motivazioni del cambiamento e gli effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

In ossequio a tale disposizione gli intermediari indicheranno, in particolare, gli importi della componente retrospettiva e di quella corrente della variazione prodotta dal mutamento del criterio. Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, essi riporteranno nella nota integrativa, sia per il bilancio relativo all'esercizio precedente sia per quello dell'esercizio corrente, i conti interessati dal mutamento del criterio adattandone gli importi come di seguito indicato:

per il bilancio relativo all'esercizio precedente, gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) andranno rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale ([3]);

per il bilancio relativo all'esercizio corrente, gli importi del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) dovranno essere depurati dell'intera componente retrospettiva e del relativo effetto fiscale ([4]).

5. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE BANCHE.

Modalità di rilevazione analoghe a quelle indicate nel precedente paragrafo 3 vanno applicate anche nelle segnalazioni di vigilanza, riconducendo la componente retrospettiva nelle voci della matrice dei conti 4185 «sopravvenienze attive e insussistenze del passivo» o 4075 «sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo», a seconda del segno. Analogamente ci si comporterà nelle segnalazioni consolidate.

(*) Il contenuto della presente nota si applica agli intermediari bancari e finanziari tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 87/1992.

([1]) Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.

([2]) Si rammenta, a tale proposito, che il legislatore nazionale non ha recepito l'opzione, prevista dal diritto comunitario (cfr. art. 31, comma 2, della direttiva 78/660/CEE), di derogare in casi eccezionali al principio — indicato nel testo — di continuità delle situazioni dei conti.

([3]) Nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale la componente retrospettiva di competenza degli esercizi precedenti (al netto del relativo effetto fiscale) andrà convenzionalmente inclusa nella voce «utili (perdite) portati a nuovo».

([4]) Corrispondentemente, nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale occorrerà rettificare anche la voce «utile (perdita) d'esercizio», apportando una rettifica di segno opposto alla voce «utili (perdite) portati a nuovo».

99A6836

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei. (Deliberazione n. 91/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 1999;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;

l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che i clienti idonei autocertifichino all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) la propria qualifica per l'anno 1999 e che l'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, stabilisca con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto;

con delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, numero 66/99 (di seguito: delibera n. 66/99), è stato disposto l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 4, e all'art. 14, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e clienti idonei;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, ed in particolare gli articoli 4 e 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed in particolare l'art. 10;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 2, 3 e 8;

Vista la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei;

Considerato che numerosi clienti idonei, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, hanno autocertificato all'Autorità la propria qualifica per l'anno 1999;

Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità n. 66/99 ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso della consultazione dei soggetti interessati;

Ritenuto che ai fini dell'esercizio delle funzioni di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo attribuite all'Autorità dal decreto legislativo n. 79/1999 risulti necessaria anche l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico e alla trasparenza del mercato, offrendo dati certi o

comunque accertabili ai soggetti che intendono stipulare contratti di acquisto, vendita e fornitura di energia elettrica sul mercato libero;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di riconoscimento della qualifica cliente idoneo

1. Per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, i soggetti aventi diritto autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata «l'Autorità», il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve contenere per essere valida:

l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;

la dichiarazione del possesso dei requisiti individuati dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da redigersi, con riferimento alle singole tipologie di soggetti, utilizzando i formulari allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato *A*).

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 possono essere sottoscritte anche in presenza di un funzionario dell'Autorità.

3. Per le aziende di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ai fini dell'autocertificazione è sufficiente la dichiarazione di avvenuta costituzione.

4. Nel caso in cui l'autocertificazione sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura speciale, questi devono contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro titolarità dei poteri di rappresentanza.

5. L'Autorità, dopo aver accertato la rispondenza dell' autocertificazione ai requisiti previsti dal presente articolo, comunica al soggetto interessato, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione stessa, l'avvenuto riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e il conseguente inserimento del soggetto nell'elenco di cui all'art. 2 della presente deliberazione o, in caso contrario, i motivi del mancato riconoscimento. Il riconoscimento della qualifica è comunque effettivo se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, l'Autorità non effettui la comunicazione di cui al successivo comma.

6 In caso di autocertificazione irregolare o incompleta, l'Autorità comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare l'autocertificazione medesima. In questo caso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente decorre dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata.

7. La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo si effettua mediante presentazione di apposita dichiarazione da rendersi secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

Elenco dei clienti idonei

1. È istituito presso l'Autorità, l'elenco dei clienti idonei, di seguito denominato «elenco».

2. Nell'elenco sono inseriti i nominativi di tutti i soggetti cui è stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con le modalità di cui all'art. 1 della presente deliberazione. Con riferimento ai singoli nominativi, nell'elenco sono altresì indicati i punti rispetto ai quali è riconosciuta la qualifica di cliente idoneo.

3. L'elenco è formato e tenuto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'elenco è pubblicato nel bollettino dell'Autorità ed è consultabile sul sito internet dell'Autorità medesima.

Art. 3.

Modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo

1. L'Autorità verifica le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 dei soggetti inseriti nell'elenco, procedendo mediante richieste di informazioni e documenti, controlli tecnici e ispezioni.

2. Qualora in esito alle verifiche di cui al comma precedente il soggetto inserito nell'elenco risulti in difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, lo stesso decade dalla qualifica di cliente idoneo e viene cancellato dall'elenco medesimo. La perdita della qualifica di cliente idoneo è comunicata al soggetto interessato.

3. Qualora l'Autorità riscontri che sono state rese dichiarazioni mendaci o esibiti atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, essa provvede ad informare la competente Procura della Repubblica per il promovimento delle relative azioni penali.

Art. 4.

Obblighi di comunicazione

1. I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità dichiarati nell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 1, della presente deliberazione che sia intervenuta successivamente al riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e sia tale da comportare la perdita o la modifica anche di uno solo dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica medesima, ovvero sia tale da modificare i dati identificativi del soggetto rilevanti ai fini del suo inserimento nell'elenco.

2. I soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, sono tenuti, pena la decadenza dalla qualifica medesima e la conseguente cancellazione dall'elenco, a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i nominativi e i numeri di codice fiscale o partita IVA dei clienti idonei connessi alla propria rete che non abbiano fato richiesta di essere compresi nel mercato vincolato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79, con cui hanno sottoscritto contratti di fornitura di energia elettrica; la quantità di energia elettrica che hanno fornito a tali clienti suddivisa per contratto di fornitura, nonché la quantità di energia elettrica acquisita in qualità di cliente idoneo.

3. I soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, sono tenuti, pena la decadenza dalla qualifica medesima e la conseguente cancellazione dall'elenco, a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i nominativi e numeri di codice fiscale o partita IVA dei clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; la quantità di energia elettrica che hanno venduto a detti clienti idonei, nonché la quantità di energia elettrica acquisita in qualità di cliente idoneo.

4. I soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cui sia stata riconosciuta la qualifica di cliente idoneo, sono tenuti, pena la decadenza dalla qualifica medesima e la conseguente cancellazione dall'elenco, a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, le quantità di energia elettrica che hanno consumato al di fuori del territorio nazionale, suddivise sulla base dei contratti sottoscritti ai sensi della delibera dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, nonché la quantità di energia elettrica acquisita in qualità di cliente idoneo.

5. I soggetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono tenuti, pena la decadenza della qualifica di cliente idoneo e la conseguente cancellazione dall'elenco, a far pervenire all'Autorità, all'atto dell'autocertificazione e successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, copia certificata conforme all'originale della dichiarazione dell'ufficio tecnico di finanza riguardante l'eventuale energia autoprodotta, nonché copia certificata conforme all'originale di una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata dalla rete o immessa nella rete da detto cliente nell'anno solare precedente. I gestori delle reti rilasciano tale dichiarazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Le autocertificazioni presentate all'Autorità prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano valide ai fini dell'inserimento nell'elenco decorrendo il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo dalla data di ricevimento dell'autocertificazione ovvero, nel caso di soggetti con consumi superiori a 100 GWh, dal 19 febbraio 1999. Nel caso in cui le autocertificazioni presentate all'Autorità prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione siano difformi da quanto previsto dall'art. 1 della deliberazione medesima, il soggetto inserito in via provvisoria nell'elenco, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, ne cura la regolarizzazione, pena la decadenza dalla qualifica di cliente idoneo e la cancellazione dall'elenco.

2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Milano, 30 giugno 1999

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

FORMULARI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO

A.1 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei «i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete»*).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere il requisito di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

di svolgere attività di distribuzione di energia elettrica, così come definita dall'art. 2, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

A. 2 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei «Gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita»*).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere il requisito di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

di essere acquirente grossista ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

A. 3 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei «i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale»*).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere il requisito di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

di avere ricevuto da un altro Stato (precisando quale) la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore.

A. 4 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha diritto alla qualifica di cliente idoneo «ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh*»).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

1) di essere cliente finale ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

2) di avere avuto, nell'anno solare precedente, consumi misurabili in un unico punto del territorio nazionale (indicando univocamente quale), superiori a 30 GWh (*).

Nel caso in cui sull'unico punto del territorio nazionale insistano più punti di misura dell'energia elettrica, deve essere allegata la planimetria dell'area nella disponibilità del soggetto interessato nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

(*) *Nota.* Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

per «consumi» si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;

per consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale si intende il consumo misurabile in un unico sito;

per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;

per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno.* L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:

nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;

nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo il 1° gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;

nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

A. 5 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno diritto alla qualifica di clienti idonei «le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui*»).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

1) di essere o rappresentare impresa costituita in forma societaria, o gruppo di imprese, anche ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o consorzio, o società consortile;

2) che i siti dei singoli componenti la persona giuridica interessata (indicandoli univocamente) per i quali si richiede il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo hanno ciascuno avuto, nell'anno solare precedente, consumi di almeno 2 GWh, e che tali siti sono ubicati nello stesso comune o in comuni contigui o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale (*);

3) che la somma dei consumi di energia elettrica dei siti di cui al punto 2 è, nell'anno solare precedente superiore a 30 GWh;

4) di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

Nel caso in cui i consumi di energia elettrica siano ubicati su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, dovranno essere indicati gli atti di programmazione regionale ai quali si fa riferimento.

Nel caso di gruppi di imprese, di consorzi o di società consortili dovranno essere indicati i componenti la persona giuridica e i rapporti proprietari intercorrenti tra loro.

Nel caso in cui sui siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano più punti di misura dell'energia elettrica, dovrà essere allegata la planimetria dei siti stessi nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

Nel caso in cui i siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano su comuni diversi, dovrà essere allegata cartografia nella quale dovranno essere posti in evidenza i siti stessi, specificando: quale dei componenti la persona giuridica medesima ne ha la disponibilità, e i confini dei comuni sul cui territorio sono localizzati i siti, ovvero i confini dell'area individuata con specifico atto di programmazione regionale.

(*) *Nota.* Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

per «consumi» si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;

per «comuni contigui» si intendono i comuni i cui territori non abbiano soluzione di continuità;

per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;

per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno.* L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:

nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;

nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito alla rete interconnessa sia avvenuto dopo il 1° gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;

nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

A. 6 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei «i soggetti di cui al comma 2, lettera* a), *aventi consumi non inferiori a 20 GWh*»).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 14, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

1) di essere cliente finale ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

2) di avere avuto, nell'anno solare precedente, consumi misurabili in un unico punto del territorio nazionale (indicando univocamente quale), non inferiori a 20 GWh (*).

Nel caso in cui sull'unico punto del territorio nazionale insistano più punti di misura dell'energia elettrica, dovrà essere allegata la planimetria dell'area nella disponibilità del soggetto interessato nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

(*) *Nota.* Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

per «consumi» si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica approvvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;

per consumo misurabile in un unico punto del territorio nazionale si intende il consumo misurabile in un unico sito;

per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;

per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno.* L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:

nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;

nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo il 1º gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;

nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

A. 7 Autocertificazione della qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 14, comma 3, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*A decorrere dal 1º gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo «i soggetti di cui al comma 2, lettera* b), *aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh*»).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, il soggetto interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 14, comma 3, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e cioè:

1) di essere o rappresentare impresa costituita in forma societaria, o gruppo di imprese, o consorzio, o società consortile;

2) che i siti dei componenti la persona giuridica interessata (indicandoli univocamente) per i quali si richiede il riconoscimento della qualfica di cliente idoneo hanno ciascuno avuto, nell'anno solare precedente, consumi, di almeno 1 GWh, e che tali siti sono ubicati nello stesso comune o in comuni contigui o in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale (*);

3) che la somma dei consumi di energia elettrica dei siti di cui al punto 2 non è, nell'anno solare precedente, inferiore a 20 GWh;

4) di avere specifici poteri rappresentativi dei singoli componenti in ordine alla stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

Nel caso in cui i consumi di energia elettrica siano ubicati su aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, dovranno essere indicati gli atti di programmazione regionale ai quali si fa riferimento.

Nel caso di gruppi di imprese, di consorzi o di società consortili dovranno essere indicati i componenti la persona giuridica e i rapporti proprietari intercorrenti tra loro.

Nel caso in cui sui siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano su più punti di misura dell'energia elettrica, dovrà essere allegata la planimetria dei siti stessi nella quale dovranno essere poste in evidenza le linee elettriche ed i punti di misura.

Nel caso in cui i siti di consumo dei singoli componenti la persona giuridica interessata insistano su comuni diversi, dovrà essere allegata cartografia nella quale dovranno essere posti in evidenza i siti stessi, specificando quale dei componenti la persona giuridica medesima ne ha la disponibilità, e i confini dei comuni sul cui territorio sono localizzati i siti, ovvero i confini dell'area individuata con specifico atto di programmazione regionale.

(*) *Nota.* Ai fini della dichiarazione di cui al punto 2:

per «consumi» si intendono i consumi comprensivi dell'energia elettrica aprovvigionata a vario titolo, nonché dell'eventuale energia autoprodotta e autoconsumata in sito;

per «comuni contigui» si intendono i comuni i cui territori non abbiano soluzione di continuità;

per sito si intende un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;

per la determinazione dell'energia elettrica consumata, autoprodotta e autoconsumata, fornita e/o vettoriata da soggetti terzi nell'anno solare, si fa riferimento alle misurazioni effettuate anche ai fini della fatturazione, utilizzando, ove necessario, il criterio del *pro rata giorno.* L'applicazione di tale criterio risulta necessaria:

nei casi in cui le misurazioni dei consumi effettuate anche ai fini di fatturazione si riferiscano a periodi che si sovrappongono all'inizio e alla fine dell'anno solare;

nei casi in cui l'allacciamento dei punti di misura, ovvero dell'eventuale impianto di autoproduzione in sito, alla rete interconnessa sia avvenuto dopo il 1º gennaio dell'anno precedente, considerando a tal fine un numero di giorni nell'anno precedente comunque non inferiore a trenta;

nei casi in cui nel corso dell'anno precedente sia avvenuto un subentro tra due diversi clienti finali nei punti di misura. In questo caso rilevano solo i consumi del soggetto subentrante riferiti ad una base annuale.

99A6886

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO 23 luglio 1999.

Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto rettorale n. 7462 del 10 dicembre 1991, con il quale è stato emanato il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il regolamento per la modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto rettorale 10 aprile 1997, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Messina;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Preso atto che il senato accademico ha approvato, con delibera del 21 ottobre 1998, il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, che integra le disposizioni della legge n. 675/1996;

Visto il parere, trasmesso con nota protocollo Di.C.A./6327/II/4.5.2.1. dell'11 giugno 1999, formulato dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al suddetto regolamento.

Decreta:

È emanato il seguente regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tale regolamento sarà inviato alla redazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Messina, 23 luglio 1999

Il rettore: SILVESTRI

Capo I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Oggetto

1. L'Università degli studi di Messina impronta la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza conformandosi ai principi normativi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Università degli studi di Messina garantisce il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento.

3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università degli studi di Messina, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Università degli studi di Messina sottratti al diritto di accesso.

4. Allo scopo di agevolare il rapporto con gli studenti, l'Università di Messina garantisce l'attivazione di un «numero verde» per fornire un servizio informazioni gratuito 24 ore su 24 agli studenti, che potranno segnalare anche problemi o disservizi ed avanzare suggerimenti e proposte per il miglioramento dei servizi amministrativi e di supporto. L'Università di Messina, inoltre, garantisce la disponibilità di notizie aggiornate sui laureati delle facoltà, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, tramite la banca dati «Alma Laurea».

5. In attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 (e successive modificazioni ed integrazioni), recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, l'Università degli studi di Messina, nella predisposizione di atti o provvedimenti e per i procedimenti di rilascio o di acquisizione di certificati o attestazioni, adegua le procedure e la modulistica adottata secondo criteri di massima semplificazione e chiarezza.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Università degli studi di Messina.

2. Detti procedimenti devono concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine stabilito, per ciascun tipo di procedimento, dalle tabelle di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio ove un diverso termine non sia previsto da altre disposizioni di legge o regolamento.

4. Per i procedimenti avviati prima della pubblicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere dal giorno della suindicata pubblicazione, con esclusione di quei provvedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Il termine iniziale, per i procedimenti d'ufficio, decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Università degli studi di Messina abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Nel caso che l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta da pane dell'Università degli studi Messina.

Art. 4.

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniztativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Qualora la domanda dell'istante sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento dà comunicazione all'interessato tempestivamente o comunque entro trenta giorni indicando le cause della irregolarità o incompletezza. In tale circostanza il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 5.

Pubblicità del procedimento amministrativo
e partecipazione degli interessati

1. Deve darsi formale comunicazione, indicando il responsabile del procedimento, la persona o le persone che possano sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, nonché la notizia dell'avvio del procedimento stesso, ai destinatari dei provvedimenti in formazione e, su esplicita richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

2. I destinatari di tale comunicazione possono intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.

3. Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente complicata a causa del rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici e/o circolari rivolte a tutte le unità amministrative dell'Ateneo.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini conclusivi dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, in caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui è effettuata la comunicazione ai destinatari. Qualora alcune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse da quella universitaria, si applicano gli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990.

2. In caso di controllo preventivo sugli atti dell'Università, non si computa ai fini del termine conclusivo del procedimento, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento. In calce allo stesso il responsabile del procedimento indica l'organo competente del controllo preventivo ed i termini, ove previsti, entro cui esso deve essere esercitato.

3. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali del procedimento principale, a meno che non sia diversamente disposto.

4. Nel caso in cui la legge preveda che la domanda dell'interessato deve intendersi respinta o accolta dopo il decorso infruttuoso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine, previsto dalla legge (o dal regolamento) per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso, costituisce anche il termine entro il quale l'Università può esplicitamente pronunciarsi.

5. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non poter dare conclusione allo stesso nei termini previsti, dovrà informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilità a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare immediata comunicazione ai soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e a coloro che per legge devono intervenirvi.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Nel caso in cui si debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo e tale parere non venga comunicato entro i termini stabiliti da leggi o regolamenti ovvero entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, l'amministrazione richiedente il parere può procedere indipendentemente da esso, tranne che per quelli che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento può scegliere di non avvalersi di tale facoltà e partecipa agli interessati, nelle forme previste dal precedente articolo, con apposita comunicazione, la decisione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo comunque non superiore ad altri centottanta giorni. Il termine per concludere il procedimento rimane sospeso fino alla scadenza dei termini suindicati.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche, previste da disposizioni di legge o regolamento, di organi od enti appositi ed essi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede tali valutazioni ad organismi dell'Università o di altra pubblica amministrazione che abbiano adeguata qualificazione tecnica. In questi casi il termine finale del procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria.

Art. 8.

Altri casi di sospensione del termine

1. Oltre i casi precedentemente indicati, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento l'interessato debba compiere un adempimento, per il tempo impiegato per compierlo;

b) per il tempo occorrente all'acquisizione di atti di altre amministrazioni necessari per il procedimento.

Capo II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale sono gli organi, i servizi e gli uffici che costituiscono l'apparato amministrativo, tecnico, didattico e scientifico di tutto l'Ateneo.

2. La responsabilità dei procedimenti amministrativi è, in linea ordinaria, assegnata ai servizi o uffici sulla base di decreti od ordinanze che definiscono le competenze delle strutture organizzative dell'Università degli studi di Messina; in ogni caso la responsabilità predetta può essere assegnata con decreto del direttore amministrativo.

3. Ai fini del presente regolamento si considerano unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo ai procedimenti di loro competenza, le strutture amministrative centrali e le strutture decentrate didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Università degli studi di Messma.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. In base alle competenze attribuite per materia alle singole unità organizzative, indicate nelle tabelle dell'allegato, è responsabile dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti relativi al provvedimento finale da adottarsi la persona preposta ad ogni singola unità organizzativa. Stessa responsabilità è da attribuirsi ai preposti a titolo di supplenza o di vicarietà. In caso di assenza o di impedimento dei soggetti posti a capo dell'unità organizzativa, analoga responsabilità è attribuita al soggetto che, nella medesima unità, rivesta la qualifica più alta o al soggetto, anche di altra unità organizzativa, che sarà indicato con decreto del direttore amministrativo.

2. Il responsabile del procedimento può provvedere ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

3. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni od istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14, della legge n. 241/1990;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

4. Il responsabile del procedimento svolge, altresì, i compiti attinenti all'applicazione della disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Il direttore amministrativo, a causa di precise e concrete esigenze, può assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle competenti sulla base di quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato; in tal caso il dirigente preposto all'unità organizzativa assegnataria assumerà a tuffi gli effetti la responsabilità del relativo procedimento.

Art. 11.

Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

1. Qualora un procedimento sia gestito in sequenza successiva da piu sezioni o uffici, il responsabile della fase iniziale è, ove non sia disposto altrimenti, responsabile dell'intero procedimento; egli provvede, quindi, alle comunicazioni agli interessati e deve, altresì, informarli delle struttttre che intervengono nella gestione delle varie fasi del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi che non gestisce direttamente, ha il dovere di seguirne l'iter presso gli uffici competenti, dando così impulso concreto all'azione amministrativa. Il responsabile concorda con gli uffici e le sezioni competenti nelle varie fasi del procedimento, per ogni tipo o per singoli procedimenti, la ripartizione dei tempi a disposizione per ogni fase e ne garantisce il rispetto.

3. Il responsabile del procedimento risponde, per le fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza, limitatamente a quanto previsto nei precedenti commi.

4. Il direttore amministrativo può dare le opportune istruzioni per attuare quanto sopra disposto ed ha la competenza a risolvere i conflitti di attribuzione tra le diverse unità organizzative.

Capo III

MODALITÀ DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12.

Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è riconosciuto e garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi che può essere esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso può esercitarsi, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso.

3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso.

Art. 13.

Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita preferibilmente in via informale, qualora non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, la sua identità, i suoi poteri rappresentativi, la sussistenza dell'interesse, alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, o sull'accessibilità del documento, mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente che ha formato il procedimento o che lo detiene stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, occorre, inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta effettuata da una pubblica amministrazione è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal titolare del procedimento amministrativo interessato.

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie o altra idonea modalità.

Art. 14.

Procedimento di accesso formale

1. Il diritto di accesso si esercita, in via formale, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato in via informale, tramite richiesta motivata, indirizzata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, con l'indicazione degli elementi previsti dal comma 1 dell'art. 13.

2. Su richiesta dell'interessato, l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale, anche mediante fotocopia dell'istanza protocollata.

3. La richiesta formale presentata ad un ufficio o organo incompetente è da questo trasmessa immediatamente a quello competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. La richiesta effettuata da una pubblica amministrazione è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal titolare del procedimento amministrativo interessato.

5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 /1990, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della stessa nel caso previsto dal comma 3.

6. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 15.

Responsabile del procedimento di accesso

Il responsabile dell'unità amministrativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente è responsabile anche del procedimento di accesso; lo stesso può, altresì, designare come responsabile altro dipendente addetto all'unità. Nel caso di atti infraprocedimentali, è responsabile del procedimento il dirigente, o dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Art. 16.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'accoglimento della richiesta di accesso deve essere formalizzato in un apposito atto emanato dal responsabile dell'unità organizzativa interessata.

2. L'atto di accoglimento della richiesta deve indicare il servizio o l'ufficio competente e un periodo di tempo idoneo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne, eventualmente, copia.

3. L'ufficio competente deve provvedete all'esibizione dei documenti o al rilascio della copia nel termine di trenta giorni dalla data di accoglimento.

4. Nel caso di istanza concernente procedimenti in corso, l'esercizio del diritto di accesso è subordinato al preventivo nulla osta del responsabile dell'unità organizzativa che ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, per non impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

5. Qualora si richieda l'accesso ad un documento, diverso da un atto pubblico, che riguardi la persona o gli interessi di un terzo, l'Uni-

versità decide, in base alle precisazioni e deduzioni degli interessati, se accogliere o meno la richiesta di accesso, in modo da garantire e tutelare con equità i loro interessi giuridici.

6. L'esame dei documenti si effettua presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio all'uopo previste, alla presenza, se necessaria, di personale apposito.

7. Il richiedente può prendere appunti o trascrivere il contenuto dei documenti in visione, con il divieto perseguibile penalmente di alterarli o di portarli altrove.

8. L'esame dei documenti è gratuito, l'ufficio può rilasciare copia dei documenti dietro rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo è fissato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore amministrativo.

9. I responsabili delle singole unità organizzative rendono pubblici i giorni, le ore ed i locali in cui potrà esercitarsi il diritto di accesso.

Art. 17.

Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

Le disposizicini sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni e associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi, a condizione che si evinca l'interesse attuale e concreto cui l'accesso dovrebbe corrispondere con riguardo ai singoli specifici procedimenti amministrativi.

Art. 18.

Non accoglimento della richiesta di accesso

1. I responsabili delle singole unità organizzative possono limitare, differire o rifiutare, con provvedimento motivato, la richiesta presentata in via formale al fine di esercitare il diritto di accesso, valutando le circostanze di fatto per cui non può essere accolta così come proposta e salvaguardando i casi di esclusione previsti dall'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La richiesta si ritiene rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunziata.

3. Qualora si renda necessano tutelare temporaneamente gli interessi previsti dall'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti, riguardo a documenti la cui conoscenza possa pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa, il responsabile dell'unità organizzativa interessata può differire l'accesso, indicando la durata del differimento, o limitandolo.

4. Entro quindici giorni dalla comunicazione è ammesso, contro le determinazioni amministrative riguardanti l'esercizio del diritto di accesso, reclamo al responsabile dell'unità organizzativa il quale dispone entro trenta giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato.

5. Le disposizioni del comma precedente devono essere integralmente riportate nelle determinazioni amministrative concernenti l'esercizio del diritto di accesso.

6. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 19.

Categorie di atti sottratti al diritto di accesso

1. Nell'ambito dei criteri fissati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, che tutela la privacy, sono sottratti all'accesso:

a) documenti relativi alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonché di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Ateneo; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) documenti relativi al trattamento economico dei dipendenti, limitatamente alla situazione del singolo dipendente, la cui conoscibilità può portare alla rilevazione di fatti strettamente personali e privati;

c) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti, specializzandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Ateneo; al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, potranno essere rilasciate notizie sui soggetti predetti, limitatamente al titolo conseguito, alla relativa votazione e all'indirizzo privato, a coloro che presentino formale richiesta, solo al fine di un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa e previo assenso degli interessati, anche in via generale. A tale scopo è stato attivato un servizio self-service al fine di accedere alle informazioni contenute in ALMALAUREA, la banca dati dei laureati e diplomati del sistema universitario italiano, per il mondo del lavoro e delle professioni che ha anche lo scopo di analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli Atenei attraverso un sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali;

d) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in relazione ai propri interessi professionali, finanzian, industriali e commerciali; l'accesso è consentito, mediante estratto dei verbali di gara, esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione dell'aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, l'accesso ai relativi documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, escluso i casi di pubblicità degli atti infraprocedimentali previsti dalla legge.

2. È assolutamente vietato riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali di lucro, le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo, a pena di denuncia alle Autorità competenti.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 20.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

Ogni biennio, l'Università verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle forme regolamentari prescritte, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 21

Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e viene pubblicato nell'annuario dell'Università degli studi di Messina. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

3. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento e del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

4. Ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, il presente regolamento sarà inviato alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE PERSONALE E AFFARI GENERALI

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI
"UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO
UFFICIO PERSONALE TECNICO
UFFICIO PERSONALE BIBLIOTECHE
UFFICIO PERSONALE AUSILIARIO"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ASSENZE DAL SERVIZIO PER:		
• MALATTIA	CCNL	30 gg. da domanda
• PERMESSI RETRIBUITI	CCNL	20 gg. da domanda
• MOTIVI DI STUDIO (150 ORE)	DPR 395/88	30 gg. da domanda
• ASTENSIONE OBBLIGATORIA MATERNITA' (PRE E POST-PARTUM UNICO PROVVEDIMENTO)	L.1204/71; CCNL; DPR 3/57	180 gg. da istanza pre-parto
• ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA'	L.1204/71; CCNL; DPR3/57	30 gg. da domanda
• ASSISTENZA PER MALATTIA DEL FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI	L.1204/71; CCNL;	30 gg. da domanda
• ASSENZA DAL LAVORO (ADOZIONE)	Art.6 L.903/77	30 gg. da domanda
• CONGEDO DI LAVORATORE PADRE IN ALTERNATIVA ALLA MADRE	L.903/77	30 gg. da domanda
• ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA	DPR 3/57; CCNL	30 gg. da domanda
• ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE	DPR 3/57	30 gg. da domanda
• ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI		30 gg. da domanda
• ASPETTATIVA PER MANDATO PARLAMENTARE	D. L.vo 29/93	30 gg. da domanda
• ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO	CCNL	30 gg. da domanda
• ASPETTATIVA PER PASSAGGIO ALTRA AMM.ZIONE	CCNL	30 gg. da domanda
TRASFERIMENTI DA ALTRA UNIVERSITA'	CCNL	30 gg. da delibera organi accademici
TRASFERIMENTI INTERNI		15 gg.
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO IN RAPPORTO PART-TIME	DPCM 117/89; L.662/96; CCNL	30 gg. da richiesta
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO	Art.132 DPR 3/57	30 gg. da delibera organi accademici
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	CCNL	Termini di legge

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
RILASCIO COPIE CONFORMI DI DECRETI, VERBALI, ATTI, ECC.	L.241/90	30 gg. da richiesta
MOBILITA' ORIZZONTALE	DPCM 24.9.81; DPR 319/90	30 gg. da delibera C. di A. o dal superamento del corso di qualificazione
FORMALIZZAZIONE CON PROVVEDIMENTI PER ATTUAZIONE BENEFICI CCNL	CCNL	365 gg. da notifica contratto
MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA'	L.421/92	30 gg. da istanza
PROVVEDIMENTO PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI PREAVVISO	CCNL	30 gg. da istanza
DIFFIDE	DPR 3/57	45 gg. da ricevimento diffida
RICHIESTE RELAZIONI DA AVVOCATURA DELLO STATO		Termini di legge
STATISTICHE		Termini Ministeri
CONCORSI:		
• EMISSIONE BANDO	DM 20.5.83; L.23/86; DM 534/88; DPR 487/94; DPR 693/96	45 gg. da delibera C. di A.
• APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E GRADUATORIA		*30/90 gg. da consegna verbali
• STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	CCNL	30 gg da delibera C. di A.

* nell'indicazione del termine non si è tenuto conto delle situazioni derivanti dalla contemporaneità di più concorsi.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO AFFARI GENERALI PERSONALE NON DOCENTE, CERTIFICAZIONI ED ARCHIVIO"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
RILASCIO STATI MATRICOLARI	DPR 3/57	30 gg. dalla richiesta
RILASCIO CERTIFICATI DI SERVIZIO		15 gg. dalla richiesta
RILASCIO CERTIFICATI PARTECIPAZIONE CONCORSI		15 gg. dalla richiesta
RILASCIO TESSERE UNIVERSITARIE RICONOSCIMENTO		15 gg. dalla richiesta
RILASCIO COPIE, VERBALI, ATTI E DOCUMENTI VARI		30 gg. dalla richiesta
TRASMISSIONE FASCICOLO PERSONALE PRESSO ALTRO ATENEO		30 gg. dalla richiesta

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI
"UFFICIO PROFESSORI I° FASCIA
UFFICIO PROFESSORI II° FASCIA
UFFICIO RICERCATORI ED ASSISTENTI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
EMISSIONE BANDO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA	L. 210/98	30 gg. delibere organi accademici
PROVVEDIMENTO COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE	L. 210/98; DPR 390/98	30 gg. conclusione operazioni elettorali
AVVISO PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. DIARIO PROVE ESAMI	DPR 487/94; DPR 693/96	Termini di legge
APPROVAZIONE ATTI	L. 210/98; DPR 390/98	20 gg. da ricezione verbali
DEFINIZIONE PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO	L. 210/98; DPR 390/98	6 mesi da data di pubblicazione decreto rettorale nomina commissione giudicatrice in rapporto al numero dei candidati
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI REGOLARE FORMALITA' DEGLI ATTI	L. 210/98; DPR 390/98	30 gg. in rapporto al numero dei candidati ed eventuali concorsi concomitanti
NOMINA	L. 210/98	30 gg. da approvazione atti
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO A "TEMPO PIENO" O "TEMPO DEFINITO"	Art.11. DPR. 382/80	45 gg. scadenza termine domanda
COMUNICAZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI REGIMI DI IMPEGNO	Art.11 DPR 382/80; Artt. 1 e 2 ter L.158/87	45 gg. richiesta ordini interessati
CONFERMA E PROROGA	DPR 382/80	30 gg. da ricezione atti commissione
RICONOSCIMENTO ED EQUIPARAZIONE SERVIZI	Art.103 DPR 382/80	30 gg. da ricevimento domande
COPERTURA POSTI PER TRASFERIMENTO DA ALTRI ATENEI	L. 210/98; Regolamento di Ateneo In attesa dell'emanazione del Regolamento di Ateneo si applicano le disposizioni di cui all'art.8, 2°c., del DPR 382/80	30 gg. da delibera organi accademici
MOBILITA' NELLA STESSA SEDE	L. 210/98; Regolamento di Ateno	30 gg. da delibera organi accademici
INSEGNAMENTI NELLE ACCADEMIE MILITARI	Art.105 DPR 382/80	30 gg. da ricezione delibera organi accademici
MESSA A DISPOSIZIONE MINISTERO AFFARI ESTERI	Art.96, 1° c. T.U. 1592/33	30 gg. da comunicazione ministeriale

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER INSEGNAMENTO O ATTIVITA' SCIENTIFICA IN PAESI DELL'U.E.	Art.17 DPR 382/80	30 gg. da delibere organi accademici
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE IMPEGNO PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O AD ESERCITARE FUNZIONI PRESSO STATI ESTERI	Artt. 1,2,3, L.1114/62	30 gg. da delibere organi accademici
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE MINISTERO AFFARI ESTERI	Art.168 DPR 18/67	30 gg. da delibere organi accademici
COMANDO O COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEGLI ISTITUTI DI CULTURA E DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI CULTURALI DEL MINISTERO AFFARI ESTERI	Art.16 L. 401/90	30 gg. da delibere organi accademici
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER INSEGNAMENTI PRESSO LA SCUOLA DELLA P.A.	DPCM 24.3.95	30 gg. da delibere organi accademici
DISTACCO PRESSO IL CENTRO LINCEO	Art.2 L.593/77	30 gg. da ricezione richiesta
NULLA OSTA PER INSEGNAMENTI FUORI SEDE	Art.12 L. 341/90	30 gg. da ricevimento delibere organi accademici
AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE	Art.7 L. 311/58	30 gg. da delibere organi accademici
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (OLTRE LA CENSURA)	Secondo normativa di legge	Termini di legge
PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO	Art.132 DPR 3/57; art. 13, 2° e 3° c., L.311/58	30 gg. da delibere organi accademici
DECADENZA DA NOMINA PER NON AVER ASSUNTO SERVIZIO	Art.9 DPR 3/57	15 gg. termine prefissato per assunzione servizio
PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'UFFICIO RICOPERTO	Art.127 DPR 3/57	15 gg. da accertamento fatti
INVIO DATI, STATISTICHE E PROSPETTI I CUI TERMINI NON SIANO PREVISTI DA LEGGI, DECRETI O CIRCOLARI		60 gg. da richiesta
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER ETA'	Art.19 DPR 382/80; art.1 L.239/90	Almeno 60 gg. prima dell'inizio a.a. di collocamento fuori ruolo
MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI RUOLO PER UN ULTERIORE BIENNIO	art.16 D.L.vo 503/92	60 gg. da presentazione domanda
PROVVEDIMENTI SOSPENSIONE CAUTELARE	Art.91 DPR 3/57	Termini di legge
PROVVEDIMENTI DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO A SEGUITO DI SOSPENSIONE CAUTELARE	Art.91 DPR 3/57	Termini di legge
DIFFIDA		45 gg. da ricevimento diffida
RICHIESTE RELAZIONI DA AVVOCATURA STATO		Termini di legge
PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE DI RICERCATORI O ASSISTENTI	Art.120 DPR 382/80	30 gg. comunicazione Ente in cui transita l'interessato
STIPULAZIONE CONTRATTO CON COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	D.L. 120/95; L. 236/95; art.51 CCNL personale tecnico-amm.vo	30 gg. da delibera organi accademici

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO PROFESSORI A CONTRATTO E SUPPLENZE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
SUPPLENZE O AFFIDAMENTI:	artt.9 e 114 DPR 382/80; artt.1 e 3 L.477/84; artt.12 e 16 L.341/90	
• BANDO		5 gg. da ricezione delibera di Facoltà
• PREDISPOSIZIONE ATTI PER OO.AA. PER RETRIBUZIONE SUPPLENZE		30 gg. da ricezione delibere di Facoltà
• CONFERIMENTO SUPPLENZE RETRIBUITE		30 gg. da ricezione delibere organi accademici
• CONFERIMENTO SUPPLENZE DOCENTI PROVENIENTI DA ALTRA SEDE		30 gg. ricezione nulla osta Università di appartenenza
• CONFERIMENTO SUPPLENZE GRATUITE		30 gg. ricezione delibera di Facoltà
• COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTI AGLI INTERESSATI		30 gg. ricezione delibere organi accademici
• RICORSI PRESENTATI AGLI ORGANI DELIBERANTI UNIVERSITARI		30 . gg. dalla presentazione del ricorso
• RELAZIONI ALL'AVVOCATURA DELLO STATO E ORGANI GIURISDIZIONALI PER RICORSI VARI		Termini di legge
CONTRATTI:		
• CONFERIMENTO CONTRATTI DOCENTI	Regolamento di Ateneo per i contratti	30 gg. ricezione delibere organi accademici
• PREDISPOSIZIONE ATTI PER OO.AA.		20 gg. ricezione delibere Facoltà
• BANDO CONCORSO CONF.CONTR.	Regolamento di Ateneo per i contratti	10 gg. ricezione delibera S.A.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
INCARICATI E STABILIZZATI:		
• RICOSTRUZIONE CARRIERA	DPR 571/84; DPR 567/87; DPR 319/90; L.438/92.	30 gg. dalla richiesta
• PROVVEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE INCARICO DA INTERNO AD ESTERNO	Art.1 L.377/63	30 gg comunicazione cessazione compito ist.
• DECADENZA PER NOMINA DEL TITOLARE	art.113 DPR 382/80	30 gg. comunicazione nomina titolare pervenuta all'ufficio
• CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA'		30 gg. dalla cessazione
• CESSAZIONE PER VOLONTARIE DIMISSIONI	art.124 DPR 3/57	30 gg. accettazione dimissioni
• TRASFERIMENTO DA UNO AD UN ALTRO INCARICO	artt.113,117 e 100 DPR382/80	30 gg. da delibera di Facoltà
• ATTRIBUZIONE ASSEGNO SPECIALE	art.12 L.766/73	60 gg. dichiarazione sostitutiva notorietà
• RIAMMISSIONE IN SERVIZIO	Sentenze TAR, CGA, Consiglio di Stato	30 gg. comunicazione sentenza
• CORRISPONDENZA CON ORGANI GIURISDIZIONALI		10 gg. dalla richiesta
• PERMANENZA IN SERVIZIO PER UN BIENNIO	art.16 D.L.vo 503/92	60 gg dalla richiesta
• COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI		30 gg. dal provvedimento
• TRASFERIMENTI FASCICOLI		30 gg. dalla richiesta
• DATI, STATISTICHE PROSPETTI		entro i termini previsti dalla richiesta

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO AFFARI GENERALI PERSONALE DOCENTE, CERTIFICAZIONE ED ARCHIVIO"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONGEDO STRAORDINARIO PER:		
• GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA, ESAMI, MATRIMONIO, MALATTIE, CURE INERENTI STATO INVALIDITA'	ART.37 DPR 3/57	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• CURE TERMALI	L.638/83	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA PER MATERNITA'	Art.41 DPR 3/57	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• ASSENZA DAL LAVORO DI LAVORATRICE MADRE	Art.6 L.903/77	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• ASSENZA DAL LAVORO (ADOZIONE)	Art.6 L.903/77	30 gg. da domanda
• CONGEDO DI LAVORATORE PADRE IN ALTERNATIVA ALLA MADRE	Art.7 L.903/77	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• GRAVI COMPLICANZE GESTAZIONE, ASSISTENZA MALATTIA DEL FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI	L.1204/71	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• MOTIVI DI STUDIO:, PROFESSORI I E II FASCIA, RICERCATORI	DPR 382/80	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• RICHIAMO ARMI IN TEMPO DI PACE	Art.38 DPR 3/57	30 gg. dal ricevimento della documentazione
• CONGEDO PER SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO	Art.21 L.49/87	30 gg. da delibere organi accademici
ASPETTATIVA PER:		
• SERVIZIO MILITARE, INFERMITA', MOTIVI DI FAMIGLIA	Artt.67, 68, 69 DPR 3/57	30 gg. dal ricevimento documentazione
• MOTIVI SINDACALI	Artt. 45, 46 e 47 L.249/68	30 gg. dal ricevimento documentazione
• MANDATO PARLAMENTARE	Art.13 DPR 382/80; art.71 D.L.vo 29/93	30 gg. da ricevimento richiesta
• PERIODO PROVA PRESSO ALTRA AMM.NE	Art.14 DPR 382/80	45 gg. ricez. documentazione dell'Ente presso cui l'interessato presta servizio

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ASPETTATIVA PER:		
• ATTUAZIONE DI PROGETTI DI PARTICOLARE RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE DA PARTE DEL CNR E DELL'INFN	Art. unico L.143/88	30 gg. da delibera organi accademici
• ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PER SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	Art.13 DPR 382/80	30 gg. da ricevimento comunicazione del conferimento della carica da parte dell'Ente
CERTIFICAZIONE VARIA:		
• RILASCIO CERTIFICATI DI SERVIZIO, TESSERE IDENTITA'		15 gg. dalla richiesta
• RILASCIO COPIA DI ATTI, VERBALI ETC.		30 gg. dal ricevimento della documentazione
• RILASCIO STATI MATRICOLARI	DPR 3/57	30 gg. dalla richiesta
• RILASCIO CERTIFICATI PER PARTECIPAZIONE CONCORSI		15 gg. dalla richiesta
• TRASFERIMENTO LIBERA DOCENZA		60 gg. dalla domanda
• RILASCIO COPIA GIUDIZIO FACOLTA'		10 gg. da ricevimento documentazione
• TRASFERIMENTO FASCICOLO PERSONALE PRESSO ALTRO ATENEO		30 gg. dalla richiesta

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE AFFARI GENERALI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
MODIFICHE DI STATUTO E/O REGOLAMENTO DIDATTICO	T.U. 1592/33; D.R. 10.4.97: Statuto Autonomia	Termini di legge
COSTITUZIONE FACOLTA'	L.245/90; DPR 25/98	Termini di legge
COSTITUZIONE, ADESIONE O MODIFICA DI CENTRI UNIVERSITARI, INTERUNIVERSITARI E INTERDIPARTIMENTALI	D.R. 10.4.97: Statuto Autonomia	30 gg. da ricezione delibere organi accademici
COSTITUZIONE DIPARTIMENTI	D.R. 10.4.97: Statuto Autonomia	30 gg. da ricezione delibere organi accademici
NOMINA DIRETTORE E GIUNTA DI DIPARTIMENTO	D.R. 10.4.97: Statuto Autonomia	30 gg. da ricezione delibere organi accademici
STIPULA CONVENZIONI	Artt. 27 e 66 DPR 382/80; Art.2 DPR 162/82; D.L.vo 257/91; D.L.vo 502/92	20 gg. da ricezione delibere

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
NOMINA PRESIDE DI FACOLTA'	D.R. 10.4.97: Statuto Autonomia	10 gg. da ricezione verbali votazioni
RICERCA SCIENTIFICA COFINANZIAMENTO	Decreto Ministeriale	Termini di legge
ASSEGNO DI RICERCA (COFINANZIAMENTI MINISTERIALI) • PREDISPOSIZIONE BANDO DA TRASMETTERE AL M.G.G. PER LA PUBBLICAZIONE	Art.51, c.6, L.449/97; Decreto MURST 11.2.1998; Regolamento di Ateneo	30 gg. da ricezione bozze da strutture interessate
CONTRATTO ASSEGNO DI RICERCA: 1. COMUNICAZIONE AL CANDIDATO CON MIGLIORE VALUTAZIONE COMPARATIVA 2. STIPULA CONTRATTO	Art.51, c.6, L.449/97; Decreto MURST 11.2.1998; Regolamento di Ateneo	15 gg. da ricezione atti Commissione 30 gg. da ricezione atti Commissione
RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI COFINANZIAMENTO	Circolari Ministeriali	Termini di legge
RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO	Determinazione Senato Accademico	60 gg. da delibere organi accademici
SCUOLE DI SPECIALIZZ. (MODIFICHE O NUOVE ISTITUZIONI) - CORSI DI PERFEZIONAMENTO	DPR 162/82; L.168/89; L.341/90; DD.MM. modifiche ord. didattico naz.; D.R. 10.4.97: Statuto Autonomia	30 gg. da delibere organi accademici
PRATICHE ASSESSORATO BB.CC.	Circolari e Ordinanze Assessorato	Nei termini stabiliti dall'ordinanza
VOTAZIONI PERSONALE DOCENTE	Ordinanze Ministeriali	Termini di legge
STIPULA CONTRATTI RICERCA C.N.R.	Circolari C.N.R.	Termini di legge
NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI ESAMI DI STATO	Circolari Ministeriali	Termini di legge
VARIAZIONI AFFERENZE PERSONALE DOCENTE	D.R. 24.4.87: Reg. di Ateneo	15 gg. da ricezione pareri
INVIO DATI, STATISTICHE E PROSPETTI I CUI TERMINI NON SIANO PREVISTI DA LEGGI, DECRETI O CIRCOLARI		30 gg. da ricezione richieste
• RICONOSCIMENTO DI PROFESSORE EMERITO O BENEMERITO ED EVENTUALI ALTRE ONORIFICENZE • CONFERIMENTO LAUREE AD HONOREM	L. 1093/50; DPR 4553/52 R.D. 1592/33	20 gg. da delibere organi accademici 20 gg. da delibere organi accademici
NOMINA DIRETTORE SCUOLE DI SPECIALIZZ. E SCUOLE DIR. A FINI SPECIALI	D.R. 10.4.97: Statuto di Autonomia	10 gg. da ricezione verbali
ISTANZE PER AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI	Art.147 T.U. Istr. Sup; art.12 Regol.studenti	5 gg. da ricezione delibere organi accademici
ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI STUDIO STRANIERI	Art.332 T.U. 1592/33	5 gg. da ricezione delibere organi accdemici
CALENDARIO ACCADEMICO		Entro il 31 ottobre di ogni anno

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE "UFFICIO ELETTORALE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ELEZIONI DOCENTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA'	Art.9 D.L.580/73; L.766/73	60 gg. dalla data del decreto di indizione
ELEZIONI PERSONALE NON DOCENTE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA'	Art.9 D.L.580/73; L.766/73	60 gg. dalla data del decreto di indizione
ELEZIONI DEL PERSONALE DOCENTE IN SENO AL SENATO ACCADEMICO	Art.53 Statuto Università	60 gg. dalla data del decreto di indizione
ELEZIONI PERSONALE DOCENTE IN SENO AL CONSIGLIO AMM.ZIONE OPERA UNIVERSITARIA	Art.9 D.L.580/73; L.766/73	60 gg. dalla data del decreto di indizione
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI IN SENO AL CONSIGLIO AMM.ZIONE, OPERA UNIV., C.S.A.S.U. E CONSIGLI FACOLTA'	Art.9 D.L.580/73; L.766/73; L.394/77	120 gg. dalla data del decreto di indizione
ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI IN SENO A CORSI DI LAUREA, SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI	Art.99 DPR 11.7.80; Art.10 DPR 10.3.82	120 gg. dalla data del decreto di indizione
EMANAZIONE DECRETI DI NOMINA E COMUNICAZIONE AI MEMBRI ELETTI		30 gg. a decorrere dalla data delle conclusioni dei lavori della Commissione Elettorale

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE "DIVISIONE PENSIONI E RISCATTI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER:		
• LIMITI DI ETA'	DPR 1092/73 e dispos. integrative successive	60 gg. prima della data prevista e dopo l'acquisizione dello stato di servizio
• MORTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	DPR 1092/73 e dispos. integrative successive	60 gg. acquisizione certificato di morte e dello stato di servizio
• DISPENSA (MOTIVI DI SALUTE)	DPR 3/57; DPR 1092/73; L.335/95; D.L.vo 187/97	30 gg. acquisizione verbale AUSL e/o della C.M.O.
• DECADENZA E/O DESTITUZIONE	DPR 3/57; DPR 1092/73; L.335/95; D.L.vo 187/97; CCNL 94/97	30 gg. acquisizione del verbale da parte organo deliberante
• VOLONTARIE DIMISSIONI	DPR 3/57; DPR 1092/73; L.335/95 e L.449/97	30 gg. accettazione e acquisizione dello stato di servizio

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ISTRUZIONE E TRASMISSIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DEL:		
• MOD. PR1 (Riscatti ai fini della buonuscita) • MOD. PL1 (Progetto di liquidazione buonuscita)	Art.24 DPR 1032/73 Art.26 DPR 1032/73	90 gg. Ricez. istanz. docum.
1)CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA'		60 gg. Prima cessaz.
2) CESSAZIONE PER VOLONTARIE DIMISSIONI		30 gg. Prima della data di cessazione.
3) CESSAZIONE PER DISPENSA (MALATTIA)		60 gg. Ricez. del verbale AUSL e/o C.M.O.
4)CESSAZIONE PER DECADENZA O DESTITUZIONE		30 gg. da ricezione delibera C. di A.
5)CESSAZIONE PER MORTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		30 gg. da provvedimento cessazione e previa acquisizione documentazione da aventi causa
• MOD. PL2 (Riliquidazione della buonuscita)	Artt.26 e 30 DPR 1032/73	30 gg. Ricezione del provv.to di ricostr. carriera o dello stipendio influente e della delibera APU concessiva indennità ospedaliera
RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI DA:		
• I.N.P.S.	Art. 2 L.29/79	1. conteggi: 90 gg. ricezione tab. INPS 2. comunicazione all'interessato: 30 gg. dai conteggi 3. provvedimento: 60 gg. dalla ricezione della dichiarazione di accettazione.
• GESTIONI PREVIDENZIALI PROFESSIONALI	L. 45/90	Termini di legge

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
COMPUTO SERVIZI PRE-RUOLO	Artt.11 e 12 DPR 1092/73	180 gg. dall'acquis.ne cert.ne INPS o contestualmente alla pensione definitiva
COMPUTO CON RISCATTO SERVIZI PRE-RUOLO	Artt.11 e 12 DPR 1092/73; Circ. Min. P.I. n.75/80; deliberazione della C.d.C. n.1051 del 27.3.1980	180 gg. dall'acquis.ne cert.ne INPS o contestualmente alla pensione definitiva
RISCATTO SERVIZI E PERIODI PRE-RUOLO	Artt.13 e 14 DPR 1092/73; L.881/82	180 gg. dalla domanda documentata e, comunque, dopo la ricezione della nota dell'INPS
RISCATTO LAUREA E SPECIALIZZAZIONE	D. L.vo 184/97	180 gg. domanda documentata
RIUNIONE E/O RICONGIUNZIONE SERVIZI PRESTATI IN AMM/NI PUBBLICHE DIVERSE	Artt.112 e ss. DPR 1092/73	Contestualmente al provvedimento di quiescenza.
<u>LIQUIDAZIONE PENSIONE PROVVISORIA DIRETTA PER:</u>		
• LIMITI DI ETA'	DPR 1092/73; D.L.vo 503/92; L.724/94; L.449/97	90 gg. prima della data prevista .
• VOLONTARIE DIMISSIONI	DPR 1092/73; D.L.vo 503/92; L.724/94; L.449/97	90 gg. prima della data prevista, di acquisizione stato di servizio e situazione partitaria
• DISPENSA (MOTIVI DI SALUTE)	DPR 3/57; DPR 1092/73; L.335/95; D.L.vo 187/97	30 gg. acquisizione del verbale AUSL e/o CMO, dello stato di servizio e della situazione partitaria
• DECADENZA E/O DESTITUZIONE	DPR 3/57; DPR 1092/73; D.L.vo 503/92; L.449/97 CCNL 94/97;	30 gg. acquisizione verbale Organo deliberante, dello stato di servizio e della situazione partitaria
LIQUIDAZIONE PENSIONE PROVVISORIA DI REVERSIBILITA'	DPR 1092/73 e successive modificaz. e integrazioni	30 gg. dalla ricezione del certificato di morte del dante causa, da acquisizione stato di servizio e situazione partitaria
LIQUIDAZIONE "UNA TANTUM" (CON O SENZA COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA)	DPR 1092/73; L.177/76	- Emissione del provvedimento: 180 gg. da cessazione, con interruzione del termine per controlli INPS. - Pagamento: dopo registrazione del provvedimento da parte della R.P.S.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
LIQUIDAZIONE PENSIONE DEFINITIVA	(vedi pensione provvisoria diretta e di reversibilità)	90 gg. dalla definizione dell'iter amministrativo e dopo l'acquisizione di quanto previsto al precedente punto
RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	(vedi pensione provvisoria diretta e di reversibilità)	90 gg. dall'emissione del provvedimento finale e, comunque, dopo l'acquisizione del provvedimento di ricostruzione della carriera, dello stipendio influente, della delibera APU, ecc.
• RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO • REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E/O MODIFICA DELL'ASCRIVIBILITA'	Art.5 bis L.472/87; DPR 349/94 Art.5 bis L.472/87; DPR 349/94	Dopo acquisizione verbale dalla CMO e nei termini disciplinati dal DPR 349/94 60 gg. dopo perfezionamento iter amm/vo (delibera CPPO, acquisizione parere della Comm. Tec. Medica)
LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO E RILIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO	L.312/80; L.724/94; L.662/96	90 gg. da ricezione parere del C.P.P.O. e/o delibera C.T.M.
PENSIONE PRIVILEGIATA, DIRETTA E/O DI REVERSIBILITA'	DPR 1092/73	180 gg. acquisizione del verbale del C.P.P.O e, comunque, dopo la registrazione del provvedimento di pensione ordinaria diretta e/o di reversibilità

RIPARTIZIONE RAGIONERIA

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE "DIVISIONE RAGIONERIA GENERALE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO UNIVERSITARIO	R.D. 674/24; R.D.827/24; R.D. 1592/33; DPR 371/82 Regolamento Ateneo	10 gg.
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER FITTI, CONDOMINI E ASSICURAZIONI		Nei termini di scadenza

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONTROLLO LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER FATTURE ESTERE		30 gg.
CONTROLLO LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER RIMBORSO TASSE STUDENTI MERITEVOLI		20 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE FINANZIARIA"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE UNIVERSITA'	R.D. 674/24; R.D. 827/24; R.D. 1592/33; DPR 371/82; Regolamento Ateneo	20 gg.
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI FATTURE FORNITORI VARI		20 gg.
CONTROLLO LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER INDENNITA' MISSIONI		30 gg.
CONTROLLO, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE MANDATI E REVERSALI		30 gg.
CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE TASSE UNIVERSITARIE STUDENTI E SPECIALIZZANDI (GIORNALMENTE E MENSILMENTE)		1 g. (gior.) 5 gg. (mens.)
CONTROLLO CONTABILIZZAZIONE SITUAZIONI DI CASSA (GIORNALMENTE E MENSILMENTE)		1 g. (gior.) 2 gg. (mens.)
PREDISPOSIZIONE BILANCIO PREVENTIVO	Regolamento Ateneo	Come da Regolamento
PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSUNTIVO	Regolamento Ateneo	Come da Regolamento
LIQUIDAZIONE STIPENDI, PIGNORAMENTI, ALIMENTI E VERSAMENTI RITENUTE C/TERZI		20 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE AFFARI TRIBUTARI E FISCALI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
EMISSIONE FATTURE C/TERZI	DPR 633/72 e succ. modificazioni	1 g. da richiesta
CHIUSURA CONTABILITA' IVA	DPR 633/72 e succ. modificazioni	Entro i termini di legge
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	DPR 633/72 e succ. modificazioni	Entro i termini di legge
VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO, IRPEF, PREV. ASS.	DPR 600/73 e succ. modificazioni	Entro i termini di legge

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI, PROVENTI, PRESTAZIONI E FONDO COMUNE ATENEO A PERSONALE UNIVERSITARIO		30 gg. richiesta
COMPILAZIONE MODELLO 760	DPR 600/73 e succ. modificazioni	Entro i termini di legge
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE MANDATI PER COMPENSI PROFESSIONALI		20 gg. richiesta
RILASCIO CERTIFICAZIONI FISCALI PER COMP. PROF.	DPR 600/73 e succ. modificazioni	Entro i termini di legge

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE CONTABILITA' SPECIALE E TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER EDILIZIA UNIVERSITARIA	R.D. 2440/23; R.D. 827/24	20 gg.
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER FONDI CRRN-SM		20 gg.
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER COMPENSI PARTECIPAZIONE CONCORSI, ESAMI DI STATO ECC.		20 gg
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER COMPENSO STRAORD. ED IND. VARIE		20 gg.
CONTROLLO, LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI PER SUPPLENZE DOCENTI		20 gg.
RENDICONTAZIONE FONDI EDILIZIA UNIVERSITARIA (TRIMESTRALE E SEMESTRALE)	R.D. 1454/33	20 gg.
RENDICONTAZIONE FONDI CRRN-SM (SEMESTRALE)	R.D. 1454/33	20 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE GESTIONE FONDI C. N .R. E STRUTTURE UNIVERSITARIE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ACCREDITAMENTO FONDI C.N.R.		10 gg. dal ricevimento dell'O.P.
TRASFERIMENTO FONDI C.N.R. AI DIPARTIMENTI		10 gg. dal ricevimento dell'O.P.
RENDICONTAZIONE CONTRATTI C.N.R. E RELATIVA TRASMISSIONE AL C.N.R.	Norme contrattuali	Nei termini di scadenza
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI C.N.R. E RELATIVA TRASMISSIONE AL C.N.R.	Art.2, n.4, D.L.vo Lgt. 82/45	30 gg. dalla richiesta

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONCESSIONE ANTICIPAZIONE FONDI PICCOLE SPESE	Art.12 Regolamento C. di A. dell'11.7.91	10 gg. dalla richiesta
INTROITO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI PICCOLE SPESE	Art.12 Regolamento C. di A. dell'11.7.91	20 gg. dalla restituzione
CONTROLLO RICHIESTE RIMBORSO PICCOLE SPESE ED ANTICIPAZIONI		20 gg. dalla richiesta
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	Regione Siciliana circ. n.10 del 22.2.96	30 gg. dalla richiesta della documentazione
RENDICONTAZIONE DEI FONDI DI RICERCA EX 60%	Deliberazione S.A. e circolari ministeriali	30 gg. dalla richiesta
RENDICONTAZIONE DEI FONDI DI RICERCA EX 40%	Deliberazione S.A. e circolari ministeriali	30 gg. dalla richiesta

RIPARTIZIONE STIPENDI

UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI
" DIVISIONE STIPENDI PERSONALE DOCENTE"
" DIVISIONE STIPENDI PERSONALE NON DOCENTE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO (PER LA PARTE DI COMPETENZA)	Regolamento di Ateneo	30 gg.
APERTURA SITUAZIONE STIPENDIALE PERSONALE DI RUOLO UNIVERSITARIO		45 gg.
LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UNIVERSITARIO	L. 23/86	30 gg.
LIQUIDAZIONE STIPENDI AL PERSONALE COMANDATO		30 gg.
VARIAZIONI DI STIPENDI PER PROVVEDIMENTI AD PERSONAM		45 gg.
VARIAZIONI DI STIPENDI PER PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE		120 gg.
ATTRIBUZIONE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE		45 gg.
MANTENIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		30 gg.
APPLICAZIONE DI RITENUTE EXTRAERARIALI (SINDACATO, PICCOLO PRESTITO, CESSIONE 1/5, DEBITI, RISCATTI, PIGNORAMENTI, ALIMENTI, ECC.)		45 gg.
VARIAZIONI MODALITA' DI PAGAMENTO		45 gg.
RECUPERO RATE DI STIPENDIO INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE		45 gg.
RECUPERO ASSEGNI PER SCIOPERO		45 gg.
LIQUIDAZIONI COMPETENZE ARRETRATE (CON PROCEDURA COMPUTERIZZATA)		60 gg.
COMPILAZIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA MOD.INPDAP PER CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO		5 gg.
COMPILAZIONE PER LA PARTE DI COMPETENZA MOD. PER PICCOLO PRESTITO INPDAP	T.U. 5.1.50 n.180	5 gg.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
PREDISPOSIZIONE MENSILE TABULATI ANALITICI DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE P. E A. ED EXTRAERARIALI OPERATE		30 gg.
RILASCIO CERTIFICAZIONI VARIE		10 gg.
PREDISPOSIZIONE E RILASCIO MOD.101		Termini di legge
TRASMISSIONE SITUAZIONE STIPENDIALE PER IL PERSONALE DI RUOLO TRASFERITO C/O ALTRE UNIVERSITA' O AMMINISTRAZIONI		30 gg.
INVIO COMUNICAZIONI PER IMPORTI LIQUIDATI AL PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	Art.29 DPR 600/73	30 gg.
PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ANNUALE		Termine di legge
LIQUIDAZIONE RIVALUTAZIONI MONETARIE CON INTERESSI LEGALI		150 gg.
PREDISPOSIZIONE ELENCHI DI COMPENSI ED EMOLUMENTI ASSOGGETTATI A RITENUTA DIRETTA DI ACCONTO (ANAGRAFE TRIBUTARIA)		Termine di legge
PREDISPOSIZIONE MENSILE TABULATI ANALITICI DELLE RITENUTE P. E A. ED EXTRAERARIALI		30 gg.
PREDISPOSIZIONE TABULATI DA INVIARE ALLA REGIONE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'IRPEF		30 gg.
PREDISPOSIZIONE ELENCO PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE		Scadenza annua
ASSISTENZA FISCALE MOD.730		Termini di legge
RELAZIONI CON CAF PER ASSISTENZA MOD.730		45 gg.
ADEMPIMENTI FISCALI MOD.770 (PER LA PARTE DI COMPETENZA)		Entro i termini di legge
PREDISPOSIZIONE TABULATI PER VERSAMENTI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MANDATO POLITICO O INCARICO PRESSO ENTE PUBBLICO		Termini di legge
VERSAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO PER I DOCENTI CHE HANNO UN INCARICO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMM.NE		Termini di legge

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ISTITUZIONE CORSI DOTTORATO DI RICERCA	Artt.68-73 DPR 382/80	60 gg.
STIPULA CONVENZIONI CON ALTRI ATENEI QUALI SEDI CONSORZIATE PER DOTTORATI DI RICERCA	Art.69 DPR 382/80; art.3 L.476/84; C.M. 5.2.86, n.41	40 gg.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
STIPULA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER FINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI A QUELLI MINISTERIALI PER DOTTORATI DI RICERCA	Art.70 DPR 382/80; C.M. 5.2.86 n.41	40 gg.
ADESIONE CONSORZI DOTTORATI DI RICERCA AVENTI SEDE AMMINISTRATIVA C/O ALTRI ATENEI	Art.69 DPR 382/80; Art.3 L.476/84	30 gg.
COSTITUZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI AMMISSIONE CORSI DOTTORATO	Art.71 DPR 382/80; C.M. 17.1.83 n.187	30 gg.
OPERAZIONI PRELIMINARI AMMISSIONE CORSI DOTTORATO	Bando di concorso ministeriale	60 gg.
AMMISSIONE VINCITORI CORSI DOTTORATO	Art.71 DPR 382/80	20 gg.
PAGAMENTO BORSE STUDIO MINISTERIALI	Art.75 DPR 382/80	30 gg.
PAGAMENTO BORSE STUDIO POSTI AGGIUNTI	L. 476/84	30 gg.
MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' FORMATIVA ALL'ESTERO AGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO	L. 476/84	10 gg.
RILASCIO CERTIFICATI ISCRIZIONE E FREQUENZA CORSI DOTTORATO		10 gg.
ESCLUSIONE DOTTORANDI DALLA FREQUENZA DEI CORSI	Art.68 DPR 382/80	20 gg.
DOTTORATO DI RICERCA:		
1. NOMINA COMMISSIONI CONCORSI	Art.71 DPR 382/80	15 gg. da acquisizione proposte
2. ESCLUSIONE CANDIDATI PER DIFETTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Art.2 DPR 1077/70	30 gg. da ric. ist. di partecipazione
3. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA	Art.71 DPR 382780; L.476/84	10 gg. da acquisizione atti concorsuali
4. CONFERIMENTI		30 gg. da acquisizione documenti di rito
DECADENZA DOTTORANDI	Art.68 DPR 382/80	30 gg. acquisizione dati
STIPULA CONVENZIONI PER ATTIVAZIONE POSTI AGGIUNTIVI DOTTORATO	Art.70 DPR 382/80	45 gg. termine comprensivo delibere organi accademici
STIPULA CONVENZIONI PER DOTTORATI CON SEDE AMM.VA A MESSINA	Art.69 DPR 382/80; Art.3 L.476/84	45 gg. da completamento documentazione
STIPULA CONVENZIONI PER DOTTORATI CON SEDE AMM.VA PRESSO ALTRE UNIVERSITA'	Art.69 DPR 382/80; Art.3 L.476/84	45 gg. da completamento documentazione
RILASCIO CERTIFICATO SOSTITUTIVO DOTTORATO DI RICERCA	Art.73 DPR 382/80	10 gg. da domanda

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
PREMI DI STUDIO FINANZIATI DA ENTI VARI E DA PRIVATI:		
1. EMANAZIONE BANDO		45 gg. da acquis. dati
2. NOMINA COMMISSIONE		15 gg. da acquis. proposte
3. ESCLUSIONE PER DIFETTO DI REQUISITI		
4. CONFERIMENTI	DPR 5/56 e succ. modif. e integr.	30 gg. da acquis. dati
BORSE DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO E PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO, BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO, POST-LAUREA E POST-DIPLOMA UNIVERSITARIO PREVISTE IN CONVENZIONI E CONTRATTI DI RICERCA:	Artt.4 e 5 L.398/89; regolamento ex D.R. 727/94	
1. EMANAZIONE BANDI:		
- PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO		Entro il 15 dicembre di ogni anno
- ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO		Entro il 15 dicembre di ogni anno
2. ESCLUSIONE CANDIDATI PER DIFETTO		30 gg.
3. NOMINA COMMISSIONI		15 gg. acq. proposte
4. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE		7 gg. acq. atti conc.
5. CONFERIMENTI		15 gg. da acq. doc. di rito

RIPARTIZIONE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE "UFFICIO SEGRETERIE UNIVERSITARIE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
AMMISSIONE ALLE UNIVERSITA' ITALIANE DI CHI HA CONSEGUITO TITOLI DI STUDIO ALL'ESTERO	Art.147 T.U. R.D. 1592/33; Artt. 170 e 332 T.U.; Art.12 R.D. 1269/38	30 gg. delibera organi accademici
SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI	Art.16 L.78/36; Art.45 R.D.1269/38	30 gg.
RIMBORSO ESONERO TASSE	L.1331/51; L.537/93	20 gg. delibera Consiglio di Amministrazione.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
RIMBORSO VERSAMENTI ERRATI	L.41/86 ; Art.6 D.P.C.M.13.4.94	20 gg. richiesta interessato
RILASCIO DIPLOMI ORIGINALI UNIVERSITARI O DI LAUREA	Art.1 L.341/90	90 gg. data richiesta
ISCRIZIONE DI STUDENTI STRANIERI A CORSI SINGOLI	Art.13 R.D. 1269/38	30 gg. delibera organi accademici
RILASCIO STATINI PER AMMISSIONE ESAMI	R.D.1269/38	5 gg. richiesta interessato
RILASCIO DUPLICATO LIBRETTI	R.D.1269/38	15 gg. richiesta interessato
RILASCIO CERTIFICATI	R.D.1269/38	10 gg. richiesta interessato
RILASCIO FOGLI DI CONGEDO	R.D.1269/38	30 gg. richiesta interessato
CARRIERE SCOLASTICHE STUDENTI: ABBREVIAZIONE CORSO DI STUDIO	Art.9 ss. R.D.1269/38; Art.94 DPR 382/80	15 gg. delibera organi accademici
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE	Art.1 ss. R.D. 1269/38; Art.1 L.127/97; D.M. 30.4.98	30 gg.
ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI	Art.142 R.D. 1592/33; Art.1 ss. R.D. 1269/38	30 gg.
CARRIERE SCOLASTICHE STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI	Art.148 ss R.D.1269/38	30 gg. delibera organi accademici
PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA O DIPLOMA	Artt.10 e 24 R.D.1269/38	15 gg. richiesta interessato
ISCRIZIONE DI LAUREATI O DIPLOMATI AD ALTRO CORSO DI LAUREA O DIPLOMA	Art.25 Reg. studenti R.D.1269/38	30 gg. delibera organi accademici
AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI AD UNIVERSITA' ITALIANE	Art.147 R.D. 1592/33; Art.12 R.D. 1269/38	30 gg. espletamento concorso
<u>RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'AMMISSIONE A CORSI UNIVERSITARI DI STUDI SVOLTI:</u>		
• DA UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO PRESSO ACCADEMIE MILITARI, SCUOLE UFFICIALI CARABINIERI, SCUOLE DI APPLICAZIONE E SCUOLE TRASPORTI E MATERIALI	L.397/59; L.169/90	60 gg. delibere organi accademici
• DA UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA AEREONAUTICA MILITARE, MARINA E GUARDIA DI FINANZA PRESSO LE RISPETTIVE ACCADEMIE E SCUOLE	L.168/91	60 gg. delibere organi accademici
PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA		
RILASCIO DIPLOMA PER RINUNZIA	R.D. 1592/33	10 gg. richiesta interessato
RILASCIO COPIE AUTENTICHE DIPLOMA DEPOSITATO	L.15/68	10 gg. richiesta interessato.
AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DIPLOMA A NUMERO CHIUSO E PROGRAMMATO	DPR 162/82; L. 341/90; D. L.vo 257/91; Deliberazioni autorità accademiche e disposizioni MURST	20 gg. da esito concorso

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO SEGRETERIA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	Artt. 13 ss. DPR 162/82; D.L.vo 257/91	30 gg. comunicazione esito concorso
ISCRIZIONE LAUREATI O DIPLOMATI AD ALTRO CORSO DI DIPLOMA	Art.25 R.D.1269/38	30 gg. delibera organi accademici
AMMISSIONE SPECIALIZZANDI STRANIERI ALLE UNIVERSITA' ITALIANE	Circolare annuale MURST per studenti stranieri	30 gg. delibera organi accademici
ISCRIZIONE DI SPECIALIZZANDI STRANIERI A CORSI SINGOLI	Art.13 R.D.1269/38	30 gg. delibera organi accademici
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI STUDENTI: ABBREVIAZIONI DI CORSO E PIANI DI STUDIO	Artt.9 ss R.D.1269/38; Art.94 DPR 382/80	20 gg. delibera organi accademici
CARRIERE SCOLASTICHE SPECIALIZZANDI PROVENIENTI DA ALTRI ATENEI	Artt.148 ss R.D.1592/33	20 gg. delibera organi accademici
RILASCIO DIPLOMA ORIGINALE DI SPECIALIZZAZIONE	Art. 1, lett.c, L.341/90	90 gg. richiesta interessato
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE PERIODI FORMAZIONE SPECIALISTICA E COPERTURA ASSICURATIVA	Art.5, c.3, D.L.vo 257/97	30 gg. richiesta interessato
RILASCIO CERTIFICATI	R.D.1269/38	15 gg. richiesta

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO ESAMI DI STATO"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
COMMISSIONI DI ESAMI: • COMPOSIZIONE E NOMINA	D.M. 9.9.57 e successive modificazioni e integrazioni	15 gg. proposta presidi
CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI ESAME SOSTENUTE	D.M. 9.9.57 e successive modificazioni e integrazioni	15 gg. espletamento prove
RILASCIO CERTIFICATO SOSTITUTIVO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI	D.M. 9.9.57 e successive modificazioni e integrazioni	10 gg. data consegna verbali da parte Comm. esaminatrice
RILASCIO DIPLOMI ORIGINALI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI	R.D.1269/38	60 gg. acquisizione stampati presso il MURST
RILASCIO DUPLICATI DIPLOMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI	R.D.1269/38; DPR 791/76	60 gg. richiesta interessato

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE PATRIMONIO E INVENTARI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
GESTIONI ADEMPIMENTI PASSAGGI DI CONSEGNA	Regolamento di Ateneo	10 - 60 gg. da cambio direzione e verifica patrimonio
INVENTARIAZIONE DI BENI MOBILI INFRUTTIFERI E DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO	T.U. R.D. 1592/33; Regolamento di Ateneo	1 - 3 gg. da ricezione fattura
CONSERVAZIONE ATTI ACQUISIZIONE E ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		Da ricezione contratto
INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI	Regolamento di Ateneo	10 gg. da ricevimento pratica
REDAZIONE BILANCIO PATRIMONIALE BENI FRUTT. INFRUTT. AMM. ZIONE CENTRALE	Regolamento di Ateneo	Come da Regolamento
REDAZIONE BILANCIO PATRIMONIALE UNITARIO DI TUTTE LE GESTIONI DELL'ATENEO	Regolamento di Ateneo	Come da Regolamento
RICOGNIZIONI INVENTARIALI	Regolamento di Ateneo	
PREDISPOSIZIONI PRATICHE RELATIVE A PERMUTE, SCARICHI E TRASFERIMENTI DA INOLTRARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Regolamento di Ateneo	30 - 60 gg. da inoltro pratica
VERBALI CONSEGNA MATERIALE INVENTARIATO	Regolamento di Ateneo	7 gg. dal buono di carico
PICCOLI SOPRALLUOGHI E VERIFICHE DEI BENI MOBILI INFRUTTIFERI		5 gg. dall'incarico
VERIFICA FATTURE E BUONI DI CARICO		3 gg. da ricezione fattura
GESTIONE CONTABILE DEL MAGAZZINO	Regolamento di Ateneo	

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE APPALTI E CONTENZIOSO"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO O AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO ED ISTRUZIONE CONTROVERSIE IN GIUDIZI ATTIVI	R.D. 1611/33; L.103/79	30 gg.
CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO ED AVVOCATI DEL LIBERO FORO ED ISTRUZIONE CONTROVERSIE - GIUDIZI PASSIVI - MATERIA INERENTE AUT. UNIV.	R.D. 1611/33; L.103/79	50 gg.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
RISPOSTA AD ATTI STRAGIUDIZIALI (SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA, ISTANZE)	L.241/90; L.86/90	30 gg.
RISPOSTA A RICHIESTA DI PARERI		30 gg.
PAGAMENTO SPESE DI LITE		30 gg.
CONFERIMENTO MANDATO E ISTRUZIONE CONTROVERSIE IN GIUDIZI PASSIVI CON PATROCINIO "EX LEGE" DELLA AVVOCATURA DELLO STATO	R.D. 1611/33; L.103/79	50 gg.
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI LAVORI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 5 MILIONI DI ECU	D.L.vo 406/91; L.216/95;	240 gg.
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI LAVORI PER IMPORTI INFERIORI A 5 MILIONI DI ECU (ASTA PUBBLICA, LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO CONCORSO)	L.109/94; L.216/95	180 gg.
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI LAVORI PER IMPORTI INFERIORI A 5 MILIONI DI ECU MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA	L.109/94; L.216/95	120 gg.
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI FORNITURA PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 200.000 ECU	D.L.vo 358/92; D.L.vo 402/98	240 gg.
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI FORNITURA PER IMPORTI INFERIORI A 200.000 ECU (ASTA PUBBLICA, LICITAZIONE PRIVATA, APPALTO CONCORSO)	DPR 573/94; D.L.vo 402/98	180 gg.
AGGIUDICAZIONE APPALTI DI FORNITURA PER IMPORTI INFERIORI A 200.000 ECU MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA	DPR 573/94; D.L.vo 402/98	60 gg.
TRATTATIVA PRIVATA PER IMPORTI PARI O INFERIORI A £.40.000.000	DPR 371/82	45 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE MEDIANTE GARE (CAPITOLATO, PROPOSTE C. DI A.)		90 gg.
PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI BENI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA		45 gg.
APPALTI DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU MEDIANTE PUBBLICA GARA (DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALLE COMUNICAZIONI DI GARA ESPERITA)	D. L.vo 358/92; D. L. vo 402/98	180 gg.
APPALTI DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (DALLA LETTERA INVITO ALLE COMUNICAZIONI DI GARA ESPERITA)	D. L.vo 358/92; D. L. vo 402/98	60 gg.

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
APPALTI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU MEDIANTE PUBBLICA GARA (DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALLE COMUNICAZIONI DI GARA ESPERITA)	D. L.vo 157/95;	180 gg.
APPALTI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (DALLA LETTERA INVITO ALLE COMUNICAZIONI DI GARA ESPERITA)	D. L.vo 157/95	60 gg.
APPALTI DI FORNITURE O SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 200.000 ECU (DALL'ATTO DELIBERATIVO ALLE COMUNICAZIONI DI GARA ESPERITA)	D.L.vo 358/92; D.L.vo 402/98; D. L.vo 157/95;	240 gg.
CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA		20 gg.
LIQUIDAZIONE SPESE PER ESECUZIONE DI LAVORI, ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA		30 gg.
ANALISI DELLE NECESSITA' DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E RELATIVA PREVISIONE DI SPESA (PROPOSTA PER DELIBERAZIONE)		60 gg.
COLLAUDO BENI MOBILI	Regolamento di Ateneo	15 gg.
CONTROLLO DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI	Regolamento di Ateneo	10 gg.
LETTERE VARIE (SENZA SOPRALLUOGHI O VERIFICHE)		10 gg.
LETTERE VARIE (CON SOPRALLUOGHI O VERIFICHE)		25 gg.
REDAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO		120 gg.
REDAZIONE ELENCO PREZZI		120 gg.
STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE:		
1. PREDISPOSIZIONE ATTI CONNESSI ALLE LOCAZIONI SINO ALLA PRESENTAZIONE PER IL C. DI A.		30 gg.
2. PREDISPOSIZIONE CONTRATTO LOCAZIONE E SUPPORTO PER LA STIPULA		60 gg. dalla ricezione parere UTE
3. VERBALE CONSEGNA IMMOBILI IN LOCAZIONE		15 gg.
4. RICONSEGNA CON VERBALE IMMOBILI		15 gg.
GESTIONE UTENZE TELEFONICHE E PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RIFIUTI:		
1. PREDISPOSIZIONE NUOVE RICHIESTE, VOLTURE, CESSAZIONI, ETC.		30 gg.
2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE, FINO ALLA TRASMISSIONE PER IL PAGAMENTO		6 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 5 MILIONI DI ECU MEDIANTE GARA PUBBLICA	Normativa di contabilità	90 gg.
APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 5 MILIONI DI ECU MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA	Normativa di contabilità	90 gg.
CESSIONE DI CREDITO	Artt.69-70 R.D. 2440/23 Art.9 L.20.3.1865 n.2248 (All.F)	30 gg.
ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI, DENUNCE DI VARIAZIONE TIPI MAPPALI E ALTRE PRATICHE PER L'U.T.E.		180 gg.
INDIVIDUAZIONE CATASTALE IMMOBILI		30 gg.
PICCOLI SOPRALLUOGHI E VERIFICHE		10 gg dall'incarico
PRATICHE ADEGUAMENTI NORME (COMPRESI PROGETTI ED ESECUZIONI)		360 gg.
PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ED ELABORATI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DA PARTE DEI VV.FF.	L.818/84 e successive integrazioni e modificazioni	180 gg.
PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ED ELABORATI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PARERI IGIENICO SANITARI (COMPRESI PROGETTI ED ESECUZIONI)	DPR 303/56; DPR 547/55; art.93 L.185/64	180 gg.
PREDISPOSIZIONE RELAZIONI ED ELABORATI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE	art.81 DPR 616/77	180 gg.
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI TECNICI PER GARA D'APPALTO		180 gg. da ricevimento progetto approvato
PREDISPOSIZIONE ELABORATI, RELAZIONI E CALCOLI PER DEPOSITO PRATICHE AL GENIO CIVILE	art.17 L.64/74; art.4 L.1086/71	180 gg.
VALUTAZIONE ECONOMICA E/O DI CONSISTENZA IMMOBILI		30 gg.
CERTIFICATO DI PAGAMENTO	Art.57 Reg.to n.350 del 25.5.1895; Art.33 DPR 1063/62	45 gg. dal ricevimento dello stato di avanzamento
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Art.5 L.741/81	180 gg. dalla ultimazione dei lavori
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE	Art.62 Reg.to n.350 del 25.5.1895	10 gg. dal ricevimento lettera dell'impresa
COLLAUDO LAVORI PROVVISORIO	Art.28 L.109/94 come modificato dalla L.415/98	Entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori
COLLAUDO LAVORI DEFINITIVO	Art.28 L.109/94 come modificato dalla L.415/98	Entro 2 anni dal collaudo provvisorio
COMPUTO METRICO		15/180 gg. da ricevimento documentazione, incarico o esigenza interna
CONSEGNA DEI LAVORI	Artt. 9,10,11,12 Reg.to n.350 del 25.5.1895 ; Art.10 del capitolato generale	1/45 gg. da ricevimento contratto

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONTO FINALE O STATO FINALE	Art.38 del capitolato generale	5/180 gg. dalla ultimazione dei lavori
DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI	L.2248 del 20.3.1895; Reg.to n.350 del 25.5.1895	Secondo specifiche dei capitolati
LIBRETTO DELLE MISURE	Art.42 Reg.to n.350 del 25.5.1895	Secondo specifiche dei capitolati
LISTA SETTIMANALE /MENSILE DEGLI OPERAI, DEI MEZZI D'OPERA O DELLE PROVVISTE		40 gg. dall'inizio della prestazione
PARERE AL SUBAPPALTO		30 gg. dalla richiesta
PARERE PROROGA	Art.17 Reg.to n.350 del 25.5.1895; art.31 del capitolato generale	10 gg. da ricevimento documentazione
PATTUIZIONE DI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	Artt.21,22 Reg.to n.350 del 25.5.1895	10 gg. dal momento della effettiva esigenza e dipendente dal numero dei prezzi da pattuire
PERIZIA SUPPLETIVA - ATTO DI SOTTOMISSIONE		180 gg. dal momento della effettiva esigenza
REGISTRO CONTABILITA'	Artt.52-55 Reg.to n.350 del 25.5.1895	10 gg. dall'emissione del libretto misure
RELAZIONE TECNICA		30 gg. dalla richiesta
REVISIONE PREZZI	Normativa di contabilità	45 gg. dalla richiesta
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	Art.16 Reg.,to n.350 del 25.5.1895	1 g. dal momento della effettiva esigenza
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	Art.58 Reg.to n.350 del 25.5.1895	10 gg. dal raggiungimento dell'importo previsto dal capitolato
ORDINE LAVORO PICCOLI INTERVENTI (COMPRESO GARA)		60 gg. da ricevimento perizia approvata
PERIZIA	D.M. 29.5.1985	90 gg. da data verbale sopralluogo
PERIZIA SUPPLETIVA - ATTO DI SOTTOMISSIONE		30/180 gg. dal momento della effettiva esigenza
PROGETTO PRELIMINARE	Legge lavori pubblici 20.3.1865 n.2248 e succ. modificazioni ed integrazioni	180 gg. da data verbale ufficio
PROGETTO DEFINITIVO	Legge lavori pubblici 20.3.1865 n.2248 e succ. modificazioni ed integrazioni	240 gg. da approvazione progetto preliminare
PROGETTO ESECUTIVO	Legge lavori pubblici 20.3.1865 n.2248 e succ. modificazioni ed integrazioni	360 gg. da approvazione progetto definitivo
REDAZIONE ANALISI PREZZI		120 gg. dall'inizio procedimento
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'	Art.56 Reg.to n.350 del 25.5.1895;	10 gg. dalla emissione del registro di contabilità
SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI	Art.16 Reg.to n.350 del 25.5.1895; Art.30 del capitolato generale	1 g. dal momento della effettiva esigenza
TRATTATIVE PRIVATE PER MANUTENZIONI FINO A 30 MILIONI	Normativa di contabilità regolamento interno	45 gg.
INVIO DATI, STATISTICHE, PROSPETTI		Secondo richiesta

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
PERFEZIONAMENTO PREMIO ASSICURATIVO		Entro il 15 Dicembre
APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO		Entro Giugno
DENUNCIA DI SINISTRI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE		1 g. dal verificarsi dell'evento o dalla avvenuta conoscenza di esso
DENUNCIA DI INFORTUNI ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE		Entro 15 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO FONDI EUROPEI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
PARTECIPAZIONE PROGETTI VARI CON FINANZIAMENTO CEE		Entro i termini previsti dalla normativa CEE e dalla Regione Siciliana

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI SCAMBI CULTURALI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
CONVENZIONI PER ACCORDI CULTURALI	D.I. 10.2.1988	90 gg.
CONTRATTI C.E.E.	Guide e circolari C.E.E	90 gg.
DIVULGAZIONE INIZIATIVE COMUNITARIE		5 gg.
RILASCIO CERTIFICAZIONI		5 gg.
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI COMUNITARI	Guide e circolari C.E.E e MURST	60 gg. da espletamento del corso
EMANAZIONE DECRETI PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO		30 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
"DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI"

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ADEMPIMENTI PER PASSAGGIO CONSEGNE MATERIALE INVENTARIATO	Regolamento di Ateneo	10-60 gg. da cambio direzione e verifica patrimonio
ADEMPIMENTI SOSTITUTO D'IMPOSTA (VERSAMENTI E RIEPILOGO MENSILE)		Termini di legge
APPALTI DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU MEDIANTE PUBBLICA GARA (FINO ALLA COMUNICAZIONE DI GARA ESPERITA): • ASTA PUBBLICA • APPALTO CONCORSO • LICITAZIONE	DPR 573/94	180 gg.
APPALTI DI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 200.000 ECU MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA	DPR 573/94	120 gg.
APPALTI DI FORNITURE PARI O SUPERIORI A 200.000 ECU (FINO ALLA COMUNICAZIONE DELLA GARA ESPERITA): • ASTA PUBBLICA • APPALTO CONCORSO • LICITAZIONE	D. L.vo 358/92; D.L.vo 402/98	240 gg.
ASSUNZIONE IN CARICO BENI MOBILI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	T.U. R.D. 1592/33 Regolamento di Ateneo	10 gg. da ricezione fattura
BILANCIO PREVENTIVO, VARIAZIONI DI BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO E SITUAZIONE PATRIMONIALE	Regolamento di Ateneo	Termine previsto dal Regolamento di Ateneo
CERTIFICAZIONI VARIE		20 gg.
COLLAUDI E VERIFICHE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 50 MILIONI	Regolamento di Ateneo	Termini contrattuali
COLLAUDI E VERIFICHE LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPORTO INFERIORE A 50 MILIONI	Regolamento di Ateneo	Termini contrattuali
COLLAUDI E VERIFICHE PER FORNITURE DESTINATE ALLA RICERCA SCIENTIFICA	Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla richiesta del fornitore
CONTRATTI CEE		Termini CEE
CONTRATTI C.N.R.		Termini C.N.R.
CONTRATTI E CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI PER CONTO TERZI DI INTERESSE DELLE SINGOLE STRUTTURE	art.12 L.341/90; Regolamento di Ateneo	30 gg.
CONTRATTI EDITORIALI DI STAMPA E CONVENZIONI PER LA DIFFUSIONE LIBRARIA	Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla approvazione del verbale
CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Regolamento di Ateneo	30 gg. dalla approvazione del verbale
CONVENZIONI PER PRESTAZIONI D'OPERA E A TEM PO DETERMINATO	Regolamento di Ateneo	45 gg. dalla approvazione del verbale

FATTISPECIE	FONTE NORMATIVA	TERMINE
ELEZIONE DIRETTORE O PRESIDENTE DELLA STRUTTURA	Regolamento di Dipartimento	Termine previsto dal Regolamento di Dipartimento
ELEZIONI GIUNTA DIPARTIMENTO	Regolamento di Dipartimento	Termine previsto dal Regolamento di Dipartimento
ELEZIONI RAPPRESENTANZE DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA	Regolamento di Dipartimento	Termine previsto dal Regolamento di Dipartimento
GESTIONE ADEMPIMENTI I.V.A.	Normativa I.V.A.	Termini di legge
GESTIONE FONDO ECONOMALE (PAGAMENTI ED INCASSI)	Regolamento di Ateneo	Termini previsti dal Regolamento di Dipartimento
INFORTUNI SUL LAVORO, A STUDENTI, SINISTRI • DENUNCIA ALL'AUTORITA' DI POLIZIA E COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		48 ore dal verificarsi dell'evento o dalla avvenuta conoscenza di esso
CONSEGNA LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPORTO INFERIORE A 50 MILIONI: • AMMINISTRAZIONE DIRETTA • COTTIMO FIDUCIARIO	Regolamento di Ateneo	 30 gg. 60 gg.
MANDATI DI PAGAMENTO		30 gg. da ricevimento della documentazione
MANDATI DI PAGAMENTO ANTICIPO MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO		10 gg. antecedenti inizio della missione
PARTECIPAZIONE DELLA STRUTTURA A ORGANISMI ASSOCIATIVI		Termini previsti dall'atto costitutivo
PROPOSTE PER PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO	Art.2 L.168/89; art.1 L.245/90	Termini di legge
REVERSALI D'INCASSO	Regolamento di Ateneo	20 gg. da richiesta
RICOGNIZIONI INVENTARIALI	Regolamento di Ateneo	Termini previsti dal Regolamento di Ateneo
SPESE, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA	Regolamento di Ateneo	30 gg.
STIPULA CONTRATTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI	Regolamento di Ateneo	40 gg. da delibera Consiglio di Dipartimento
STIPULA CONVENZIONI PER ACCORDI CULTURALI IN ESECUZIONE DI ACCORDI QUADRO		30 gg. da delibera Consiglio di Dipartimento

Responsabile del procedimento è il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

99A6837

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 5 agosto 1999, n. **65/99.**

Sperimentazione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 236/1993.

1. PREMESSA.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 236/1993, art. 9, comma 3, e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la presente circolare intende avviare alcune azioni sperimentali e di sistema previste da piani formativi di cui agli accordi sottoscritti tra governo e parti sociali il 24 settembre 1996 (accordo per il lavoro) e il 22 dicembre 1998 (patto per lo sviluppo e l'occupazione).

Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali.

2. RISORSE.

Allo scopo di sostenere le azioni indicate in premessa sono stanziate risorse pari a L. 50.000.000.000.

3. AZIONI, DESTINATARI, PRESENTATORI E ATTUATORI, DURATA, CONTRIBUTI PUBBLICI.

3.1. *Azioni previste.*

Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnico-progettuale, denominato «Progetto esecutivo», in cui sono indicate misure trasversali propedeutiche all'attività formativa quali:

analisi dei fabbisogni di professionalità;

orientamento e bilancio di competenze;

e misure specifiche di formazione:

aggiornamento;

riqualificazione;

riconversione.

Sono altresì finanziabili misure di:

assistenza tecnica e consulenza per l'elaborazione e per la gestione dei «Progetti esecutivi»;

supporto alla creazione di reti territoriali di servizi tra le imprese interessate a comuni esigenze formative.

Possono essere inoltre previste misure di assistenza tecnica a supporto di progetti di particolare dimensione ed impegno, svolte da organismi bilaterali delle parti sociali.

3.2. *Destinatari.*

I destinatari delle azioni formative sono i lavoratori dipendenti delle imprese, nonché i soci di cooperative, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificata dall'art. 25 della legge n. 845/1978.

3.3. *Presentatori ed attuatori.*

I «Progetti esecutivi» sono presentati e attuati da:

imprese e loro consorzi;

associazioni temporanee di imprese e associazioni di scopo;

enti di formazione.

I «Progetti esecutivi» possono essere presentati anche dagli organismi bilaterali nazionali delle parti sociali.

3.4. *Durata dell'azione e contributi pubblici.*

Le azioni previste nel «Progetto esecutivo» dovranno concludersi entro dodici mesi dalla stipula della convenzione.

Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del *de minimis* in vigore, così come previsto dalla normativa comunitaria (1).

Il contributo pubblico concesso per ogni singolo progetto esecutivo non potrà superare l'importo di lire 3.200.000.000.

Le imprese presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire il finanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento formativo.

4. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Il «Progetto esecutivo» deve essere accompagnato da un documento sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni promotrici del piano formativo in cui sono motivate le scelte del progetto stesso.

Il «Progetto esecutivo» deve essere elaborato secondo lo schema di seguito indicato:

4.1. *Scheda informativa di presentazione del soggetto presentatore e/o attuatore* (max 2 pagine):

4.1.1. Scheda anagrafica:

denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, rappresentante legale;

sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature;

appoggio bancario;

persona da contattare (telefono, fax, e-mail);

4.1.2. Esperienza e risorse umane:

competenza specifica in materia di formazione continua;

esperienze pregresse nell'ambito di attività formative finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, regioni, etc.) e/o comunitari;

numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo;

4.2. *Descrizione sintetica del progetto* (max 6 pagine):

titolo del progetto;

obiettivi generali del progetto;

motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;

settori/comparti di riferimento;

localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento;

metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto;

articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto;

risultati attesi alla conclusione.

4.3. *Dati identificativi delle imprese coinvolte nell'attività formativa*:

denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, partita IVA o codice fiscale;

rappresentante legale e referente per il progetto;

settore/comparto produttivo;

numero di addetti dell'impresa, numero del personale in formazione e loro inquadramento contrattuale;

quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa.

4.4. *Struttura del progetto*:

4.4.1. Struttura del progetto (max 2 pagine per fase):

obiettivi;

misure propedeutiche;

misure specifiche;

metodologie;

strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;

caratteristiche e numero dei partecipanti;

durata dell'azione;

localizzazione dell'azione;

4.4.2. Pianificazione temporale del progetto (max ½ pagina):

cronogramma per fasi e/o azioni.

4.5. *Altri elementi caratterizzanti il progetto* (max 2 pagine):

eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento;

eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento;

azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento;

modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;

modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali.

4.6. *Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto* (max 2 pagine):

numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attività seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni.

4.7. *Piano finanziario:*

Il piano finanziario deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cui all'allegato n. 1. Il presentatore eventualmente potrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

Il «Progetto esecutivo» deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in due esemplari, di cui uno originale. L'ultima pagina dovrà contenere data, timbro e firma per esteso del rappresentante legale del soggetto presentatore del progetto.

5. DOCUMENTAZIONE.

Il «Progetto esecutivo» deve essere corredato da:

domanda di richiesta di finanziamento in bollo firmata dal soggetto presentatore, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi operativi regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie (si veda fac-simile in allegato 1);

dichiarazione delle imprese coinvolte del percorso formativo, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere l'impegno a finanziare almeno il 20% dell'intervento formativo;

piano finanziario elaborato secondo l'allegato 2;

documentazione relativamente ai soggetti attuatori:

1) per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese: certificato della competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda; per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. ovvero lo statuto e l'atto costitutivo qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;

2) per gli enti di formazione, di orientamento e per gli organismi bilaterali: statuto e atto costitutivo.

Relativamente ai «Progetti esecutivi» in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni impresa, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovrà essere indicata l'impresa capogruppo.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegate eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE.

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, attraverso un comitato di valutazione composto da esperti indipendenti e da rappresentanti delle regioni, procede alla selezione dei «Progetti esecutivi» sulla base dei seguenti criteri:

1) rispondenza alle finalità indicate e alle procedure previste nella presente circolare;

2) esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto presentatore e attuatore, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta;

3) istituzione di partnership e definizione di accordi con le autorità istituzionali competenti o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti;

4) motivazioni del progetto e analisi delle realtà aziendali, settoriali, territoriali, nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che ci si propone di sviluppare nel quadro del progetto;

5) qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, localizzazione dell'intervento in aree di crisi o di sviluppo, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione;

6) «cantierabilità» delle azioni previste;

7) trasferibilità dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema;

8) coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti.

7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE.

I soggetti attuatori devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1996, n. 81.

Gli obblighi dei soggetti attuatori sono precisati in apposita convenzione.

Ogni soggetto deve far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto.

Le attività devono aver inizio entro trenta giorni dalla firma della convenzione sopra richiamata, pena la revoca del contributo.

8. PROMOZIONE E MONITORAGGIO.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assicura la promozione, il monitoraggio e la valutazione ex post delle azioni sperimentali, avvalendosi del comitato di indirizzo della legge n. 236 di cui al decreto direttoriale n. 418 del 10 novembre 1997, e della strumentazione attivata a seguito della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/1996.

L'ISFOL fornirà assistenza tecnica in tutte le fasi di realizzazione dei «Progetti esecutivi».

9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di richiesta di finanziamento, in bollo, con allegato il «Progetto esecutivo» e il piano finanziario, accompagnate dai documenti di cui al punto 5, e da altri eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero del lavoro UCOFPL, divisione V, Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro il 10 novembre 1999.

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra «Progetto esecutivo» - Sperimentazione di piani formativi aziendali e di piani formativi settoriali e territoriali. Legge n. 236/1993, art. 9. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14 del giorno sopraindicato.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

Il dirigente generale dell'ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

---

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 68 del 6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 343 dell'11 novembre 1998.

La commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compabilità di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli «aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento». La commissione dispone che, in assenza di investimenti specifici, ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non può eccedere 100.000 ecu in tre anni (regola del *de minimis*).

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda di presentazione del progetto

Spettabile: Ministero del lavoro UCOFPL - Divisione V - Vicolo d'Aste n. 12 - 00159 ROMA

Il sottoscritto ....
in qualità di legale rappresentante di: ....
indirizzo ....
telefono .... fax .... E-mail ....
chiede di essere ammesso al finanziamento del progetto di seguito specificato, nell'ambito della circolare n. .... del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Piani formativi aziendali e piani formativi settoriali e territoriali (ex lege n. 236/1993)» pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del ....

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto (titolo): ....

Il costo totale del progetto è così articolato:

Finanziamento pubblico L. .... %;

Finanziamento privato L. .... %;

Totale L. .... 100 %

Dichiara, altresì, che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi nazionali o regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie.

Si allega alla domanda:

progetto esecutivo;

piano finanziario;

documento sottoscritto dalle organizzazioni promotrici del piano formativo o aziendale o settoriale o territoriale *(indicare tutti gli allegati)*.

Data e firma del legale rappresentante ....

ALLEGATO 2

Piano Finanziario

	Indicatori di spesa	*IMPORTO COMPLESSIVO*	*Contributo pubblico*	*Contributo privato*
1 Progettazione				
1.1 *Ideazione*				
1.2 *Indagini di mercato*				
1.3 *Definizione di modelli e strumenti*				
1.4 *Altro (specificare)*				
2 Misure propedeutiche specifiche				
2.1 *Analisi dei fabbisogni*				
2.2 *Ideazione e preparazione di strumenti per rilevamenti/interviste, ecc.*				
2.3 *Orientamento e bilancio delle competenze*				
2.4 *Altro(specificare)*				
3 Attività Formativa				
3.1 *Docenti*	N° ____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
3.2 *Coordinatori didattici*	N° ____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
3.3 *Tutor*	N° ____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
3.4 *Spese di viaggio del personale docente*	N° Viaggi ______Costo medio per viaggio____________			
3.5 *Spese di vitto e alloggio del personale docente*	N° ____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
3.6 *Costo del lavoro dei lavoratori dipendenti coinvolti nell'attività formativa*				
3.7 *Spese di viaggio degli allievi*	N° Viaggi ______Costo medio per viaggio____________			
3.8 *Spese di vitto e alloggio degli allievi*	N° ____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
3.9 *Materiali di consumo ed attrezzature*				
3.10 *Materiali ed attrezzature per la F.a D.*				
3.11 *Materiale didattico*				
3.12 *Altro (specificare)*				
4 Funzionamento e gestione del progetto				
4.1 *Coordinamento progettuale*	N° addetti____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
4.2 *Personale amministrativo e di segreteria*	N° addetti____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
4.3 *Consulenti esterni*	N° addetti____ gg____ Costo medio giornaliero____________			
4.4 *Immobili*	(Indicare affitto, ammortamento e/o leasing)			

4.5	*Spese generali di amministrazione (cancelleria, stampati, spese postali, telefoniche, di pulizia e manutenzione, ecc.)*				
4.6	*Attrezzature non didattiche*				
4.7	*Reti telematiche*				
4.8	*Spese di viaggio del personale non docente*	N° Viaggi ______ Costo medio per viaggio ______			
4.9	*Altro (specificare)*				
5	**Informazione e Pubblicità**				
5.1	*Pubblicizzazione dell'intervento*				
5.2	*Seminari informativi*				
5.3	*Altro (specificare)*				
6	**Pubblicazione e diffusione dei risultati**				
7	**Controllo qualità e verifiche intermedie e finali dell'intervento**				
8	**Attività di assistenza tecnica degli enti bilaterali**				
8.1	*Consulenze*	N° ____ gg ____ Costo medio giornaliero ______			
8.2	*Altro (specificare)*				
9	**Altri costi (dettagliare)**				
	TOTALE				

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ore di formazione previste nel progetto *(n.ro lavoratori per ore pro-capite)* ______________

Costo ora-allievo calcolato sul contributo pubblico *(contributo pubblico richiesto diviso il totale ore di formazione previste)* ______________

Numero lavoratori coinvolti nel progetto ______________

Numero imprese coinvolte nel progetto ______________

99A6841

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 30 giugno 1999, n. **2708/99/SIAR.**

Attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 21 aprile 1999, n. 163, per l'«Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione».

L'attuazione del decreto per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, ai sensi dell'art. 3, della legge 4 novembre 1997, n. 413, deve essere inserita nel contesto delle norme che regolamentano la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento a:

a) decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, concernenti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e per l'elaborazione dei piani regionali per la tutela della qualità dell'aria;

b) decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, che aggiorna i limiti della concentrazione e i livelli di attenzione e di allarme, e stabilisce gli obiettivi di quantità dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione PM 10 delle particelle sospese.

1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

L'allegato 1 al decreto individua le procedure che devono essere seguite, e le operazioni tecniche che devono essere effettuate.

L'obiettivo della valutazione preliminare è quello di effettuare una mappatura del territorio comunale in relazione al rischio di inquinamento atmosferico, considerando tutti gli inquinanti regolamentati dalle norme vigenti.

Pertanto:

1.1. Devono essere raccolti ed elaborati, in via preliminare, tutti i dati disponibili ai fini della valutazione della distribuzione spaziale e temporale delle concentrazioni degli inquinanti, ottimizzando l'impiego delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente con i programmi DISIA e Aree urbane dei piani triennali per la tutela dell'ambiente 1989-1991 e 1994-1996.

1.2. Le autorità competenti dovranno valutare la necessità di eventuali misurazioni integrative dei dati disponibili, per completare le analisi finalizzate alla mappatura del territorio.

1.3. Le autorità comunali, per la predisposizione della valutazione preliminare, dovranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA e della AUSL competenti, oltreché della provincia e del centro operativo provinciale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, allo scopo di integrare e ottimizzare le risorse e le strategie di monitoraggio e prevenzione.

2. PRIMA DEFINIZIONE DELLE MISURE PROGRAMMATE DI LIMITAZIONE O DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE.

L'art. 4 del decreto individua i criteri per le determinazioni delle misure.

In fase di prima applicazione, sulla base della valutazione preliminare della qualità dell'aria, e comunque anche nel caso in cui non la valutazione preliminare non sia stata predisposta.

2.1. La tipologia e l'estensione dei provvedimenti per la limitazione o il divieto della circolazione, valide per un anno, devono essere finalizzate alla rimozione delle cause «strutturali» dell'inquinamento atmosferico da traffico, e pertanto non possono essere configurabili come misure temporanee «di emergenza»;

2.2. L'individuazione delle zone nelle quali devono essere applicati i provvedimenti di limitazione della circolazione, nonché del carattere temporaneo o permanente degli stessi provvedimenti, dovranno essere contestuali:

a) alla previsione dei miglioramenti attesi;

b) alla definizione di una procedura per il controllo della applicazione delle misure e la valutazione dei risultati;

c) alla adozione delle misure alternative per assicurare il trasporto delle merci e delle persone nelle zone soggette a limitazione.

2.3. In generale, nel caso in cui nel corso del 1998 si siano verificati superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione per gli inquinanti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, dovranno essere adottati i provvedimenti di limitazione della circolazione con le finalità e i criteri di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2.;

2.4. Nel caso di superamento dei livelli di attenzione di ozono e di biossido di azoto, in considerazione della modalità di formazione e diffusione di questi inquinanti secondari, i provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno essere adottati solo se efficaci ai fini della rimozione delle cause dell'inquinamento. A questo fine, le autorità comunali dovranno concertare i provvedimenti con la regione e la provincia, nel contesto del piano di intervento operativo su scala sovracomunale, in attuazione dell'art. 9, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991.

Il Ministro: RONCHI

99A6840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 agosto 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Inaam Osseiran, console generale della Repubblica libanese a Milano.

99A6825

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 agosto 1999

Dollaro USA	1,0668
Yen giapponese	122,92
Dracma greca	326,65
Corona danese	7,4392
Corona svedese	8,7970
Sterlina	0,66230
Corona norvegese	8,2385
Corona ceca	36,428
Lira cipriota	0,57894
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,68
Zloty polacco	4,2042
Tallero sloveno	197,3691
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5926
Dollaro australiano	1,6453
Dollaro neozelandese	2,0185
Rand sudafricano	6,5560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7118

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Tribano

Con decreto n. 60196 in data 21 luglio 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Tribano (Padova) - Tratto dello scolo consorziale «Legnosa» nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Tribano (Padova) al foglio n. 8 - mappali 526, 527, 528, 529 e 530 - della superficie complessiva di mq 1665, non più utile ai fini della bonifica.

99A6824

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con D.R. n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N01X - Diritto privato;

settore scientifico-disciplinare N10X - Diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A6827-99A6828

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare H10A - Composizione architettonica ed urbana - per la disciplina - Progettazione architettonica.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette istanze, i soli docenti di altro ateneo saranno tenuti a dichiarare, ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, quanto segue:

a) la data di assunzione in servizio presso l'ateneo di appartenenza;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

c) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A6829

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 dei decreti legislativi 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottoindicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore disciplinare I11X - Impianti industriali meccanici - disciplina Impianti meccanici.

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6872

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 236, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di economia di questa Università degli studi sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare A02B - Probabilità e statistica matematica - classe in economia ambientale;

un posto per il settore scientifico-disciplinare S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali - classe in economia ambientale;

un posto per il settore scientifico-disciplinare S01A - Statistica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande suddette dovranno essere corredate da: *curriculum* scientifico professionale, elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, pubblicazioni e lavori utili ai fini della valutazione da parte della facoltà secondo i criteri di cui al verbale del consiglio di facoltà dell'8 luglio 1999 e nel rispetto dell'impegno didattico di cui al verbale stesso. I soli candidati in servizio presso altri atenei dovranno dichiarare il settore di inquadramento ai sensi dell' art. 15 della legge n. 341/1990, nonché la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale.

Ai docenti trasferiti sarà assegnato lo stesso trattamento economico corrisposto ad un docente di questo Ateneo di pari fascia e con uguali anzianità e regime di impegno.

99A6873

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che presso l'Istituto universitario di scienze motorie di Roma è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze motorie:

settore scientifico-disciplinare: L18C - Linguistica inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno inoltrare le proprie domande mediante lettera raccomandata con a.r. indirizzata all'istituto universitario di scienze motorie, servizio affari generali e del personale, piazza Lauro De Bosis n. 15, 00194 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro datario dell'ufficio postale accettante.

99A6874

Vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che presso l'istituto universitario di scienze motorie di Roma è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze motorie:

settore scientifico-disciplinare: M10B - Psicobiologia e Psicologia fisiologica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno inoltrare le proprie domande mediante lettera raccomandata con a.r. indirizzata all'istituto universitario di scienze motorie, servizio affari generali e del personale, piazza Lauro De Bosis n. 15, 00194 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro datario dell'ufficio postale accettante.

Nella predetta istanza gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

La qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio.

La retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva.

Il settore scientifico-disciplinare.

99A6875

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'istituto universitario di scienze motorie di Roma è vacante il posto di ricercatore universitario per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze motorie:

settore scientifico-disciplinare: E05A Biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande mediante lettera raccomandata con a.r. indirizzata all'istituto universitario di scienze motorie, servizio affari generali e del personale, piazza Lauro De Bosis n. 15, 00194 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro datario dell'ufficio postale accettante.

Nella predetta istanza gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

La qualifica rivestita alla data della domanda.

La data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza.

Il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

Il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A6876

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge n. 210/98, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche dell'Università degli studi di Milano-Bicocca è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze statistiche:

settore scientifico-disciplinare P01A - Economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà interessata, presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione della successiva classe di stipendio.

99A6830

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del comitato di sorveglianza della «Friulcarne - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa

Con deliberazione n. 2219 datata 9 luglio 1999 la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 R.D. 26 marzo 1942, n. 267, per la «Friulcarne - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa un comitato di sorveglianza di tre membri.

99A6826

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 508.000
- semestrale ... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 416.000
- semestrale ... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 115.500
- semestrale ... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 107.000
- semestrale ... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 273.000
- semestrale ... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 106.000
- semestrale ... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 267.000
- semestrale ... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.097.000
- semestrale ... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 982.000
- semestrale ... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77